SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

Ministero
delle attività produttive

DECRETO 5 luglio 2005.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2003 del settore «commercio» - 20º bando di attuazione.

05A07947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Daniele Molgora.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale l'on.le Daniele Molgora è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Daniele Molgora delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri. In caso di impedimento, l'on.le Molgora potrà essere sostituito dall'on.le Michele Giuseppe Vietti, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Daniele Molgora è delegato a trattare le questioni concernenti le entrate tributarie erariali assegnate alla competenza dell'Agenzia delle entrate, incluse quelle attinenti all'assistenza ai contribuenti ed ai controlli diretti a contestare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle concernenti il federalismo fiscale.

2. L'on.le Daniele Molgora è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero delle finanze.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

2. Il Sottosegretario di Stato on.le Daniele Molgora è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate al comma 1 dell'art. 2 nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente all'Ufficio coordinamento tecnologie informatiche.

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Daniele Molgora è delegato, inoltre, a firmare gli atti con i quali i ricorsi

straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero delle finanze.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 110

05A08048

DECRETO 12 luglio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Maria Teresa Armosino.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale l'on.le Maria Teresa Armosino è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Maria Teresa Armosino delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato, e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri. In caso di impedimento, l'on.le Armosino potrà essere sostituito dall'on.le Manlio Contento, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Maria Teresa Armosino è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) le questioni, rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio, attinenti all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, ivi incluse quelle relative alla razionalizzazione e valorizzazione del loro impiego, allo sviluppo del sistema informativo, alla gestione dei programmi di vendita, provvista, utilizzo e manutenzione;

b) le questioni attinenti alla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

c) le questioni attinenti al catasto, ai servizi geotopocartografici ed alle conservatorie dei registri immobiliari, nonché ai relativi rapporti con gli enti locali e con le associazioni degli stessi;

d) le questioni concernenti il contenzioso valutario e l'attività svolta per contrastare il riciclaggio;

e) le questioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, salvo le questioni concernenti il personale in servizio presso le commissioni tributarie e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. L'on.le Maria Teresa Armosino tratterà, inoltre, in stretto raccordo con le direttive del Ministro, questioni relative al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori, nonché alla vigilanza su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento del tesoro.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on.le Maria Teresa Giovanna Armosino è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate alle lettere *a), b), c)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 2, nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento del tesoro, relativamente:

— alla Direzione IV, con riferimento al sistema creditizio (escluse le fondazioni bancarie) e finanziario;

— alla Direzione V, con riferimento al contenzioso valutario ed all'attività svolta per contrastare il riciclaggio;

2. Il Sottosegretario di Stato, on.le Maria Teresa Giovanna Armosino, è inoltre delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

b) Dipartimento del tesoro, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

d) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente all'Ufficio amministrazione delle risorse, ad eccezione degli atti concernenti l'attività di supporto del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie;

e) Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, relativamente al Servizio centrale del personale;

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Maria Teresa Giovanna Armosino è delegato a firmare i decreti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 108

05A08049

DECRETO 12 luglio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Michele Giuseppe Vietti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale l'on. Michele Giuseppe Vietti, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Michele Giuseppe Vietti è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di impedimento dell'on. Daniele Molgora, delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Daniele Molgora potrà essere sostituito dall'on. Michele Giuseppe Vietti, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Michele Giuseppe Vietti è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) completamento del processo di privatizzazione della società ENEL S.p.a., anche con riferimento ai processi di liberalizzazione del settore;

c) soppressione e trasformazione di enti pubblici, esclusi il CONI e l'UNIRE nonché gli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze ed operanti in settori rientranti nelle materie delegate agli altri Sottosegretari di Stato del predetto Ministero;

d) liquidazione di enti pubblici, inclusa l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, commi da 1-*bis* ad 1-*sexies*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

e) riordino del fallimento e delle altre procedure concorsuali;

f) predisposizione di misure, anche concernenti la fiscalità delle imprese, finalizzate alla competitività ed allo sviluppo, con particolare riferimento alle liberalizzazioni ed alla regolazione dei mercati;

g) diritto societario e commerciale, anche con riferimento ai sistemi di corporate governance ed alle garanzie di carattere societario adottate a favore degli azionisti dalle società partecipate dallo Stato;

h) riordino e liberalizzazione delle professioni;

i) cura dei rapporti con le autorità indipendenti;

l) riordino del contenzioso tributario.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Michele Vietti è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente all'Ispettorato generale per gli enti disciolti;

b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente all'Ufficio amministrazione delle risorse, con riferimento all'attività di supporto per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 109

05A08050

DECRETO 12 luglio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Manlio Contento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale l'on. Manlio Contento, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di impedimento dell'on. Maria Teresa Armosino, delegata in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato, e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Maria Teresa Armosino potrà essere sostituita dall'on. Manlio Contento, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) le quesitoni concerneti l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso dei diritti doganali e della relativa fiscalità interna negli scambi intenazionali, nonchè le quesitoni concernenti le accise sulla produzione e sui consumi;

b) le quesitoni rientranti nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

c) le questioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi a premi;

d) le questioni riguardanti l'erogazione delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze a carico del Tesoro, ad interventi di finanziamento del CONI e dell'UNIRE e quelle connesse agli interventi finanziari a favore dei diversi settori produttivi, alla gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato, nonchè gli indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, in Tunisia, e per i beni confiscati in Libia, in Etiopia e in altri Paesi.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 2, nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente all'Ispettorato generale per gli affari economici;

b) Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione VI, interventi finanziari del Tesoro a favore del CONI e dell'UNIRE, nonché a favore dei diversi settori produttivi;

c) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, relativamente:

alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 107

05A08051

DECRETO 26 luglio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, 1º gennaio 1997/2007, 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2005 e scadenza 1º gennaio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI - 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 67.726.470,30, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI - 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI - 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 475791/CI - 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 12649/CI - 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di € 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di € 382.731.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2005 e scadenza 1º gennaio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º luglio 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro indicati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1º gennaio 2006, è accertato nella misura del:

1,30% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 20;

1,30% per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 20;

1,30% per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 18;

1,15% per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 12;

1,15% peri CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 10;

1,15% peri CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 8.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi € 90.596.704,20 così ripartiti:

€ 880.444,11 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

€ 14.472.319,59 per i CCT 1º gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

€ 60.320.195,00 per i CCT 1º gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

€ 5.905.859,50 per i CCT 1º gennaio 2000/1º luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

€ 4.616.479,50 per i CCT 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

€ 4.401.406,50 per i CCT 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A08098

DECRETO 26 luglio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2005 e scadenza 1° gennaio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 12807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.783.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2005 e scadenza 1° gennaio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° luglio 2005, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/l° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,15% relativamente all'ottava semestralità, di scadenza 1° gennaio 2006.

Gli oneri per interessi ammontano ad € 158.515.655,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 1.1.7.1) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

07A08097

DECRETO 3 agosto 2005.

Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abrogativo del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, attuativo del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogativo dei regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

Considerato che i predetti regolamenti sottolineano l'opportunità di mantenere un sistema di soglie in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando l'onere di fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio, del 27 gennaio 1992;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 feb-

braio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro, da ultimo modificato con decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 15 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, innalzare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;

Visto il parere formulato dall'Istat, dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza, con note rispettivamente n. 4561 del 4 luglio 2005, n. 121869 del 26 luglio 2005, n. 2199 del 14 luglio 2005 e n. 209908 del 30 giugno 2005;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Contenuto degli elenchi

1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole «(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a € 10.000.000,00;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a € 10.000.000,00.

Art. 2.

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Capo del dipartimento: CIOCCA

ALLEGATO I

1. Titolo II e Titolo III, Sezione I

Massa netta:

1) al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1982/2004»;

Valore statistico:

1) al secondo capoverso, le parole *«conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000»* sono sostituite dalle seguenti: *«secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)»*.

2) al quinto capoverso, le parole *«all'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE), n. 1901/2000»* sono sostituite dalle seguenti: *«all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.»*

3) al quarto ed al settimo capoverso, è soppressa la parola *«riparazione»* contenuta in parentesi.

2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:

1) al Codice 4, eliminare le parole *«o di una riparazione»;*

2) al Codice 5, eliminare le parole: *«o ad una riparazione»*.

3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, è aggiunta la seguente Tabella E.

«TABELLA E

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI

a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.

b) Oro detto monetario.

c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.

d) Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.

e) Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,

2) da durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi.

3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.

f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

1) materiale pubblicitario.

2) campioni commerciali.

h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.

j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.

k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.».

05A08060

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Amira Muhissen Abd-allah Abo Amra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Amira Muhissen Abd-allah Abo Amra, cittadina palestinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacalurius fil Saidala» conseguito in Giordania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Amira Muhissen Abd-allah Abo Amra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bacalurius fil Saidala» rilasciato in data 3 marzo 2004 dalla «Philadelphia University» di Amman (Giordania) alla sig.ra Amira Muhissen Abd-allah Abo Amra nata a Raka (Siria) il 28 gennaio 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Amira Muhissen Abd-allah Abo Amra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08081

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cvetkoska Stefan Irena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cvetkoska Stefan Irena, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Laureato in Farmacia» conseguito a Skopje ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Cvetkoska Stefan Irena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Laureato in Farmacia» rilasciato in data 9 ottobre 1996 dalla Università Statale-Facoltà di Farmacia- «SS. Cirillo e Metodio» di Skopje alla sig.ra Cvetkoska Stefan Irena nata a Skopje il 16 novembre 1970 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Cvetkoska Stefan Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08084

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tacchini Claudina Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tacchini Claudina Laura, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e

successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Tacchini Claudina Laura è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica» rilasciato in data 27 ottobre 2000 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Tacchini Claudina Laura nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Tacchini Claudina Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08085

DECRETO 25 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Pisoni Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Pisoni Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Cirugia General» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Cirugia General» rilasciato in data 22 marzo 2002 dal Ministerio de Salud de la Nacion (Repubblica Argentina) al dott. Pisoni Mario, cittadino italiano, nato a Trento (Italia) il 31 maggio 1941, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08082

DECRETO 26 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Albiger Nora Maria Elvira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Albiger Nora Maria Elvira, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica» conseguito a Buenos Aires ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Albiger Nora Maria Elvira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica» rilasciato in data 18 ottobre 1990 dalla Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina (Argentina) alla sig.ra Albiger Nora Maria Elvira nata a Baradero (Buenos Aires-Argentina) il 13 novembre 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Albiger Nora Maria Elvira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08080

DECRETO 26 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Pisoni Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pisoni Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito del quale il sig. Pisoni Mario è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 9 marzo 1965 dall'Universidad de Buenos Aires (Repubblica Argentina) al dott. Pisoni Mario, cittadino italiano, nato a Trento (Italia) il 31 maggio 1941, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pisoni Mario è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08083

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 2005.

Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visti l'art. 9 e l'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 dispone che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa circolanti, ai fini della possibilità di concederne l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'art. 1 del decreto medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità

1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocità massima calcolata per costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Procedure amministrative per la verifica dei veicoli

1. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di cui all'art. 1 può essere indirizzata presso qualunque Centro Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

2. La documentazione, allegata alla richiesta di adeguamento, comprende una scheda con la descrizione delle caratteristiche tecniche e le eventuali calcolazioni, se espressamente richieste dalle norme vigenti, di tutte le parti del veicolo che risultano interessate dall'aumento del regime massimo di velocità.

Tale documento, rilasciato dal costruttore del veicolo, ha valore di nulla osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, per l'effettuazione delle modifiche, ovvero per la certificazione delle caratteristiche costruttive, perché il veicolo medesimo possa essere utilizzato entro i nuovi limiti di velocità.

Nel caso il costruttore non rilasci il nulla osta per motivi di ordine tecnico, lo stesso costruttore dovrà esplicitare le motivazioni del diniego, che dovranno essere trasmesse per conoscenza anche alla Direzione generale per la Motorizzazione, allo scopo di sottoporre ad uno specifico monitoraggio il parco circolante oggetto del presente decreto.

Ove il costruttore non fornisse, entro sessanta giorni dalla data della richiesta ad esso avanzata, alcuna risposta al richiedente interessato alla verifica del veicolo, costui potrà, sostituire la predetta documentazione con una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità di apportare le modifiche al veicolo per consentirne l'uso ai nuovi limiti di velocità.

A dimostrazione dell'eventuale silenzio tenuto dal costruttore e dell'avvenuto trascorrere dei sopraccitati sessanta giorni, il richiedente dovrà presentare, in uno con la documentazione sopradescritta, una copia dell'istanza presentata al medesimo costruttore corredata dalla dimostrazione della concreta avvenuta spedizione nella data dichiarata.

3. Se il veicolo è stato già in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con riferimento ai nuovi limiti di velocità, recati dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, la documentazione prevista al precedente comma 2 può essere surrogata, in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate da Stati membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello specifico veicolo, ovvero dei sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme delle disposizioni:

a) dell'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;

b) delle pertinenti direttive europee, o in sostituzione degli equivalenti Regolamenti UN/ECE, in vigore alla data di immatricolazione del veicolo, in quanto applicabili.

Art. 3.

Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli

1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale è stata presentata l'istanza di adeguamento, dopo aver proceduto all'istruttoria della pratica esegue sul veicolo:

a) la verifica di conformità ad un tipo di veicolo omologato, se tale circostanza è rilevabile sulla scorta della documentazione prodotta;

b) le verifiche e prove ritenute, ai sensi della vigente normativa, necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca il livello di sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai nuovi limiti di velocità introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327.

2. A completamento del ciclo delle operazioni predette e subordinatamente all'esito positivo delle stesse, il Centro Prove Autoveicoli redige il certificato di approvazione del veicolo in esame, recante l'indicazione del nuovo limite di velocità ammissibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale per la motorizzazione
DONDOLINI

05A08064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2005.

Sospensione dei decreti ministeriali 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba»;

Vista la nota prot. n. 788/05 del 26 luglio 2005 con la quale il Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero ha richiesto di posticipare l'avvio del piano dei controlli per le D.O.C. sopra citate, al fine di reperire dati ed informazioni utili alla fase di monitoraggio avviata da questo Ministero;

Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta essendo ancora in itinere la fase applicativa sperimentale del controllo;

Decreta:

Articolo unico

In accoglimento della richiesta del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero è temporaneamente sospesa l'attività di controllo prevista dai decreti ministeriali 6 maggio 2004, nei confronti delle DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08068

DECRETO 4 agosto 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della Regione Piemonte danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 7l, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter,* della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di Giunta della Regione Piemonte del 28 luglio 2005, n. 19, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e nettarine;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della Regione Piemonte che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine hanno subìto una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla Regione Piemonte con delibera di Giunta n. 19 del 28 luglio 2005.

2. La stessa Regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la Regione Piemonte, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08058

DECRETO 4 agosto 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della Regione Umbria danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di cereali nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter,* della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di Giunta della Regione Umbria del 22 giugno 2005, n. 993, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di cereali;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della Regione Umbria che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni

di cereali hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n. 955 del 20 maggio 2005.

2. La stessa Regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la Regione Umbria, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08059

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2005.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l'anno accademico 2005-2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istruzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 11 maggio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ufficio di statistica;

Vista la nota in data 10 marzo 2005 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V;

Vista la nota in data 2 marzo 2005 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in 2 maggio 2005 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, - Reparto libere professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2005-2006;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2005-2006 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5. del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 5.030 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999,

n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

05A08047

DECRETO 26 luglio 2005.

Modalità di svolgimento degli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2004-2005, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2005 e marzo-aprile 2006.

Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'Università e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
STORACE

05A08062

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1º Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 102/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare:

l'art. 60, comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione — da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004;

l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

l'art. 4, comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 — che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale — in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Vista la nota 24 maggio 2004, n. B3/0/164 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del suddetto «Piano» ed il primo programma stralcio;

Vista la nota 26 luglio 2004, n. 1433/Uff.VIII, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esprime il proprio concerto;

Vista la nota 26 ottobre 2004, n. 22559, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, quantifica le risorse accantonate per gli interventi di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, specificando che il 10% dei limiti di impegno recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004 ammonta a complessivi 45,258 Meuro;

Visto il parere reso, nella seduta dell'11 novembre 2004, dalla Conferenza unificata che si è richiamata anche al parere espresso — rispettivamente — dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ed al documento formulato dall'Unione delle province italiane e dall'ANCI;

Preso atto che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota, il piano — predisposto d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — è stato concordato, per gli aspetti tecnici, anche con gli uffici del Servizio sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile;

Preso atto altresì che il citato Ministero, con il decreto n. 512/ES del 27 maggio 2003, ha istituito una Commissione tecnico-scientifica avente funzioni di supporto tecnico per le attività di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del menzionato Servizio sismico nazionale e da due componenti designati dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Preso atto che il «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» non riporta l'elenco degli interventi da effettuare per le finalità di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, bensì individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale, da predisporre nei limiti delle disponibilità e secondo linee-guida prodotte dalla citata Commissione, definendo le modalità di ripartizione delle disponibilità medesime tra le regioni sulla base del rischio «potenziale»;

Preso atto, più specificatamente, che il Piano definisce a «vulnerabilità sismica medio-alta» gli edifici realizzati in zona sismica prima del 1979, e quindi in assenza di un quadro esaustivo di normativa tecnica antisismica, e ne presuppone la catalogazione, a livello di singole regioni, nelle tre zone «classificate sismiche» ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 mirando altresì a contemperare le esigenze connesse agli aspetti della sicurezza strutturale con l'obiettivo più generale di un incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni — anche con riferimento agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici — e pervenendo così alla costruzione di un indicatore generale di «carenza» che coniuga, con diverso peso, l'indicatore di «rischio sismico» e l'indicatore di «sicurezza complessiva»;

Ritenuto che la metodologia proposta, pur se parzialmente diversa da quella delineata nell'ordinanza 8 luglio 2004, n. 3362, del citato Dipartimento della protezione civile per l'allocazione delle risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sia condivisibile perché consente di utilizzare, con tempestività e con successivi gradi di approssimazione all'obiettivo finale, le disponibilità esistenti per la realizzazione degli interventi che le regioni interessate ritengano caratterizzati da un più elevato grado di indifferibilità, mentre — in considerazione, tra l'altro, della possibile rideterminazione delle zone sismiche evocata nella ordinanza per ultimo citata, della astrattezza dei criteri informatori e della molteplicità di voci considerate per la costruzione dell'indicatore di «carenza» — l'effettiva dimensione finanziaria del Piano e il fabbisogno prioritario potranno essere definiti solo in prosieguo;

Rilevato che il programma stralcio è stato predisposto dalla suddetta Commissione sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni che — con esclusione delle regioni Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta — erano state invitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 23 dicembre 2003, n. 2130, a segnalare gli edifici scolastici da sottoporre ad interventi di adeguamento strutturale in ordine di priorità e entro un limite di importo complessivo assegnato alle regioni in proporzione al numero di edifici scolastici situati nelle zone di 1ª e 2ª categoria sismica;

Rilevato che, in sede di Conferenza unificata, le regioni Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto hanno chiesto la rimodulazione della parte di programma stralcio di rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate;

Rilevato che il programma stralcio attua la metodologia del Piano con un approccio particolarmente pragmatico, mirando a rimuovere le situazioni a più rilevante rischio sismico e, in tale ottica, attribuendo un peso percentualmente maggiore — rispetto al piano — alla 1ª delle categorie sismiche considerate, nonché indicando le tipologie di interventi da ammettere a finanziamento;

Rilevato che le risorse rivenienti dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 rappresentano un canale straordinario di finanziamento dell'edilizia scolastica;

Rilevato che sulle quote già accantonate, a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, deve essere applicata la riserva per i beni e le attività culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/

2002, come sottolineato nella riunione preparatoria dell'odierna seduta, e che la quota complessiva disponibile resta quindi così determinata:

(importi in Meuro)

	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota accantonata	1,926	0,282	19,051	24,000	45,258
Riduzione 3%	0,058	0,008	0,572	0,720	1,358
Quota disponibile	1,868	0,274	18,479	23,280	43,900

Rilevato che detta quota consentirebbe di attivare, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della citata comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, un volume di investimenti pari a 474,894 Meuro;

Rilevato che, nell'ambito della Conferenza unificata, le regioni hanno chiesto che modalità e procedure di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del piano straordinario vengano ricondotte nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 23/1996 o che siano definite in seno alla Conferenza stessa mediante apposita «Intesa», sollecitando in particolare di «essere riconosciute quali soggetti legittimati alla richiesta di erogazione dei mutui di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002», mentre l'Unione delle province italiane e l'ANCI hanno chiesto l'inserimento di rappresentanti degli enti locali negli organismi tecnico-politici che dovranno procedere all'elaborazione dei successivi programmi;

Rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 11 novembre 2004, n. B3/0/257, solleva talune perplessità in merito alla diretta applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 23/1996, ma rappresenta la propria disponibilità a individuare, tramite apposita Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza unificata, una soluzione che contemperi la corretta attuazione della «legge obiettivo» e le procedure di cui alla richiamata legge n. 23/1996;

Udite le relazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

1. Ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 è approvato — con le modifiche richieste dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto — il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che è allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.

Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro, è articolato negli interventi dettagliati in tabelle distinte per regioni, che riportano l'indicazione della provincia e del comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per l'adeguamento sismico.

Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione:

(importi in euro)

Regione	Interventi		Valori
	N.	Importo	% (*)
Abruzzo	83	11.400.000	5,88
Basilicata	8	7.577.000	3,91
Calabria	250	35.135.000	18,12
Campania	73	35.487.000	18,30
Emilia Romagna	54	6.443.000	3,32
Friuli Venezia Giulia	4	6.077.000	3,14
Lazio	35	14.000.000	7,22
Liguria	4	1.211.000	0,63
Lombardia	2	853.968	0,44
Marche	27	9.826.000	5,07
Molise	8	3.576.000	1,84
Piemonte	1	1.053.727	0,54
Puglia	14	4.156.000	2,14
Sicilia	72	32.461.000	16,74
Toscana	75	14.648.000	7,56
Umbria	11	6.732.000	3,47
Veneto	17	3.247.000	1,68
Totale	738	193.883.695	100,00

(*) *L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%.*

2. L'onere relativo al primo programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274 Meuro accantonate — rispettivamente — sul secondo e sul terzo limite di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di 18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.

3. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, è il soggetto titolare dell'intervento, cioè l'ente (provincia o comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.

Detta quota è da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Entro tale tetto la quota definitivamente assegnata al soggetto aggiudicatore sarà quantificata, dandone comunicazione alla segreteria di questo comitato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'esito della gara di aggiudicazione dei

lavori o, nei casi previsti dalla legge, delle altre forme di affidamento dei lavori stessi: a tal fine il soggetto aggiudicatore trasmetterà, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla data di definizione delle diverse forme di affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico.

Le economie relative saranno riprogrammate, nel rispetto delle competenze dei vari soggetti istituzionali, per altri interventi della medesima regione rispondenti alle finalità previste dall'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio: in caso di coesistenza di più fonti di finanziamento dette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera.

Anche le economie conseguite in sede di accensione di mutui o di effettuazione delle altre operazioni finanziarie richiamate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e le economie realizzate nelle fasi successive o derivanti dai definanziamenti di cui al successivo punto 7 saranno riprogrammate, per altri interventi riconducibili alle finalità della norma in questione, nell'ambito della stessa regione in cui le economie stesse sono maturate. Qualora gli interventi oggetto della riprogrammazione siano di competenza di enti diversi dai soggetti titolari degli interventi, come sopra individuati, i medesimi soggetti titolari provvederanno a riversare le somme corrispondenti alle «economie» realizzate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (relativo agli interventi *ex* art. 13, comma, della legge n. 166/2002).

Eventuali scostamenti di segno opposto, fermo restando il costo dell'intervento indicato nell'allegato, verranno recuperati a carico della quota da assegnare alla regione per la predisposizione del successivo programma.

4. L'Istituto finanziatore provvederà ad erogare all'ente beneficiario, entro la quota di limite di impegno come sopra definitivamente assegnata, l'importo di spettanza su richiesta della regione territorialmente competente.

5. Le ulteriori modalità attuative del primo programma stralcio approvato con la presente delibera, ivi incluse le modalità per la fissazione del termine massimo per effettuare la consegna, verranno definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire — come auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota dell'11 novembre 2004 - all'adozione di una soluzione che contemperi la corretta attuazione della legge n. 443/2001 (cui è riconducibile il piano straordinario in questione) e le procedure di cui alla legge n. 23/1996. In relazione all'intesa che verrà raggiunta in tale sede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze adotteranno i provvedimenti conseguenti, eventualmente anche a modifica e/o integrazione del decreto interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.

6. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori, come sopra fissato, l'intervento verrà definanziato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Raccomanda

alle regioni che, anche in relazione ai ristretti tempi a disposizione, hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di valutare, in funzione di eventuali priorità emerse nel frattempo ovvero solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione degli altri enti interessati, l'opportunità di concentrare le risorse loro assegnate sugli interventi più urgenti di risanamento strutturale, dando - in tal caso - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto chiamato - tra l'altro a svolgere le attività di supporto a questo comitato ai fini della vigilanza sull'esecuzione dei progetti approvati ai sensi della legge n. 443/2001, a relazionare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare tempestivamente eventuali criticità, proponendo le misure atte a superarle: la prima relazione sarà presentata entro il 31 dicembre 2005 e le successive relazioni avranno periodicità semestrale;

I predetti Ministeri a sottoporre a questo comitato, ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabile, al tasso di interesse che al momento sarà praticato dalla cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26.584.601,64 euro.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 105

ALLEGATO

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

ELENCO INTERVENTI

INTERVENTI REGIONE ABRUZZO – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Pescara	Alanno	Convitto dell'Istituto statale agrario "Cuppari"	110.000,00	9.824,47		
2	L'Aquila	Alfedena	SEL	100.000,00	8.931,33		
3	Chieti	Archi	SEL Piane d'Archi	45.000,00	4.019,10		
4	Chieti	Arielli	Elementare e palestra capoluogo	85.000,00	7.591,63		
5	L'Aquila	Ateleta	SEL capoluogo	120.000,00	10.717,60		
6	Teramo	Atri	SME Mambelli	100.000,00	8.931,33		
7	L'Aquila	Avezzano	Sel – SMA Via Garibaldi	150.000,00	13.397,00		
8	L'Aquila	Avezzano	SEL Via Don Minzioni	165.000,00	14.736,70		
9	L'Aquila	Barete	SEL Ridotti	68.000,00	6.073,31		
10	Chieti	Bucchianico	Materna C.da S. Maria Casoria	55.000,00	4.912,23		
11	L'Aquila	Campo di Giove	SEL Via S. Matteo	200.000,00	17.862,67		
12	Chieti	Canosa Sannita	Elementare capoluogo	52.000,00	4.644,29		
13	L'Aquila	Carsoli	SEL statale	500.000,00	44.656,66		
14	Chieti	Casalincontrada	Elementare Via P. Mascagni	75.000,00	6.698,50		
15	Chieti	Casoli	Polo scolastico 1° lotto – SEL	500.000,00	44.656,66		
16	L'Aquila	Castel di Sangro	SEL	500.000,00	44.656,66		
17	L'Aquila	Castel di Sangro	IPA	100.000,00	8.931,33		
18	Chieti	Castel Frentano	Centro studi Via Cavalieri di Vittorio Veneto	75.000,00	6.698,50		
19	Teramo	Castiglione Messer Raim.	SME Messer Raimondo	80.000,00	7.145,07		
20	L'Aquila	Celano	SEL Madonna delle Grazie	170.000,00	15.183,27		
21	Teramo	Cellino Attanasio	SMA Faiete	22.000,00	1.964,89		
22	Pescara	Cepagatti	SEL Villanova	110.000,00	9.824,47		
23	Chieti	Chieti	Edifici vari	175.000,00	15.629,83		
24	Pescara	Civitaquana	SME F. Petrarca	90.000,00	8.038,20		
25	Teramo	Civitella del Tronto	SEL capoluogo	225.000,00	20.095,50		
26	L'Aquila	Collelongo	SMA	120.000,00	10.717,60		
27	Teramo	Colonnella	Scuola materna ed elementare (Esistenti)	200.000,00	17.862,67		
28	L'Aquila	Corfinio	SEL Piazza Aia Grande	33.000,00	2.947,34		
29	Chieti	Fossacesia	Polo scolastico	130.000,00	11.610,73		
30	Chieti	Fraine	Materna Via S. Maria M.D.	50.000,00	4.465,67		
31	Chieti	Fresagrandinaria	Materna elementare e media P.le Pace	65.000,00	5.805,37		
32	Teramo	Giulianova	Istituto superiore alberghiero	200.000,00	17.862,67		
33	L'Aquila	Goriano Sicoli	SEL	35.000,00	3.125,97		
34	Chieti	Guardiagrele	SMA Via Occidentale	50.000,00	4.465,67		
35	Chieti	Guardiagrele	SMS Caporosso	80.000,00	7.145,07		
36	Chieti	Lama dei Peligni	SME	40.000,00	3.572,53		
37	Chieti	Lanciano	SEL Ottoboni	75.000,00	6.698,50		
38	L'Aquila	L'Aquila	Elementare Torretta, materna Collecapocroce	200.000,00	17.862,67		
39	L'Aquila	L'Aquila	SEL De Amicis	100.000,00	8.931,33		
40	L'Aquila	L'Aquila	Liceo classico "Cotugno"	700.000,00	62.519,33		
41	L'Aquila	L'Aquila	SEL e SMA S. Barbara	200.000,00	17.862,67		
42	Pescara	Loreto Aprutino	SEL Tito Acerbo	155.000,00	13.843,57		
43	L'Aquila	Massa d'Albe	SEL	100.000,00	8.931,33		

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
44	Chieti	Miglianico	SEL, SME, SMA	110.000,00	9.824,47		
45	Pescara	Montebello di Bertona	SEL e SMA capoluogo	30.000,00	2.679,40		
46	Chieti	Montenerodomo	Elementare e media capoluogo	35.000,00	3.125,97		
47	L'Aquila	Montereale	SEL	110.000,00	9.824,47		
48	Pescara	Montesilvano	Polo scolastico Via Vestina – SEL e SME	340.000,00	30.366,53		
49	Pescara	Moscufo	SME e SEL	100.000,00	8.931,33		
50	L'Aquila	Navelli	SEL	120.000,00	10.717,60		
51	Teramo	Notaresco	SME Notaresco principale	150.000,00	13.397,00		
52	Chieti	Perano	SEL e SME Via Duca degli Abruzzi	90.000,00	8.038,20		
53	Pescara	Pescara	SEL e SMA Villafiatto in Via del Circuito	340.000,00	30.366,53		
54	L'Aquila	Pacina	SME	150.000,00	13.397,00		
55	Teramo	Penato	SMA Scerne SEL Mutignano	150.000,00	13.397,00		
56	L'Aquila	Pratola Peligna	Istituto professionale agricoltura Pratola P.	120.000,00	10.717,60		
57	Chieti	Quadri	Elementare e media Via della Stazione	88.000,00	7.891,83		
58	Chieti	Ripa Teatina	Polo scolastico	120.000,00	10.717,60		
59	L'Aquila	Rocca di Botte	SEL	40.000,00	3.572,53		
60	L'Aquila	Roccaraso	Scuola materna-elementare e media Via Roccaraso	300.000,00	26.794,00		
61	L'Aquila	San Benedetto dei Marsi	SME	60.000,00	5.358,80		
62	L'Aquila	San Pio delle Camere	SMA S. Francesco	20.000,00	1.786,27		
63	L'Aquila	S.Vincenzo Valle Roveto	SEL Roccavivi	75.000,00	6.698,50		
64	Chieti	Sant'Eusanio Sangro	SMA, SEL e SME Via Roma	120.000,00	10.717,60		
65	L'Aquila	Scanno	SME	135.000,00	12.057,30		
66	L'Aquila	Scontrone	SEL Villa Scontrone	65.000,00	5.805,37		
67	L'Aquila	Scurcola Marsicana	SMA Cappelle dei Marsi	100.000,00	8.931,33		
68	L'Aquila	Sulmona	Istituto magistrale "Vico" Sulmona	200.000,00	17.862,67		
69	L'Aquila	Sulmona	SEL Lola di Stefano	105.000,00	9.377,90		
70	L'Aquila	Tagliacozzo	SMA Montessori	80.000,00	7.145,07		
71	L'Aquila	Tagliacozzo	SEL Saviacqua	70.000,00	6.251,93		
72	Teramo	Teramo	SEL Piano della Lenta	180.000,00	16.076,40		
73	Pescara	Tocco da Casauria	Scuola elementare-materna e media "Stromei"	160.000,00	14.290,13		
74	Teramo	Torano Nuovo	SME Torano Nuovo	80.000,00	7.145,07		
75	Chieti	Torino di Sangro	SMA e SEL Viale S. Angelo	90.000,00	8.038,20		
76	Chieti	Tornareccio	SMA S. Giovanni	50.000,00	4.465,67		
77	L'Aquila	Tornimparte	SEL S. Nicola	80.000,00	7.145,07		
78	Pescara	Torre de' Passeri	Complesso scolastico Casa della Scuola	200.000,00	17.862,67		
79	Chieti	Torrebruna	Materna	70.000,00	6.251,93		
80	Chieti	Treglio		75.000,00	6.698,50		
81	Chieti	Vasto	SEL S. Antonio Abate	260.000,00	23.221,47		
82	L'Aquila	Villetta Barrea	ISC Ciarletta	120.000,00	10.717,60		
83	L'Aquila	Coppito	Scuola materna ed elementare	210.000,00	18.755,80		
			Importo totale	11.400.000,00	1.018.171,96		

INTERVENTI REGIONE BASILICATA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Potenza	Potenza	Istituto d'Arte	2.300.000,00	205.420,66		
3	Potenza	Melfi	IPIAS	1.500.000,00	133.969,99		

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
3	Potenza	Villa d'Agri	ITA	600.000,00	53.588,00		
4	Potenza	Avigliano	ITC	600.000,00	53.588,00		
5	Matera	Ferrandina	ITIS	650.000,00	58.053,66		
6	Matera	Garaguso	IPAA	750.000,00	66.985,00		
7	Matera	Montalbano J.	Liceo scientifico/Istituto magistrale	550.000,00	49.122,33		
8	Potenza	Potenza	Scuola materna VI Circolo Via Marconi	627.000,00	55.999,46		
		Importo totale		**7.577.000,00**	**676.727,10**		

INTERVENTI REGIONECALABRIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Catanzaro	Albi	Scuola media	100.000,00	8.931,33		
2	Catanzaro	Amaroni	Scuola media	100.000,00	8.931,33		
3	Catanzaro	Amato	Scuola materna ed elementare	100.000,00	8.931,33		
4	Catanzaro	Andali	Scuola materna	100.000,00	8.931,33		
5	Catanzaro	Borgia	Scuola elementare	100.000,00	8.931,33		
6	Catanzaro	Botricello	Scuole comunali varie	150.000,00	13.397,00		
7	Catanzaro	Cardinale	Scuole comunali varie	150.000,00	13.397,00		
8	Catanzaro	Catanzaro	Scuole comunali varie	50.000,00	4.465,67		
9	Catanzaro	Cerva	Scuola materna e media	1.000.000,00	16.802,62	72.510,71	
10	Catanzaro	Chiaravalle Centrale	Scuole comunali varie	100.000,00	8.931,33		
11	Catanzaro	Cicala	Scuola media elementare materna	100.000,00	8.931,33		
12	Catanzaro	Conflenti	Scuole comunali varie	100.000,00	8.931,33		
13	Catanzaro	Curinga	Scuole comunali varie	100.000,00	8.931,33		
14	Catanzaro	Decollatura	Scuole elementari e medie	100.000,00	8.931,33		
15	Catanzaro	Gimigliano	Scuole elementare e materna	150.000,00	13.397,00		
16	Catanzaro	Guadavalle	Scuola materna ed elementare	150.000,00	13.397,00		
17	Catanzaro	Isca sullo Jonio	Scuole comunali varie	100.000,00	8.931,33		
18	Catanzaro	Lametta Terme	Scuole comunali varie	100.000,00	8.931,33		
19	Catanzaro	Maida	Scuola elementare	500.000,00		44.656,66	
20	Catanzaro	Marcedusa	Scuole comunali varie	150.000,00		13.397,00	
21	Catanzaro	Marcellinara	Scuole elementari varie	50.000,00		4.465,67	
22	Catanzaro	Martirano	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
23	Catanzaro	Montepaone	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
24	Catanzaro	Motta Santa Lucia	Scuole comunali varie	150.000,00		13.397,00	
25	Catanzaro	Nocera Terinese	Scuole comunali varie	150.000,00		13.397,00	
26	Catanzaro	Olivadi	Scuola media elementare e materna	150.000,00		13.397,00	
27	Catanzaro	Palermiti	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
28	Catanzaro	Petrizzi	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
29	Catanzaro	Petronà	Scuole media elementare e materna	150.000,00		13.397,00	
30	Catanzaro	Pianopoli	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
31	Catanzaro	San Floro	Scuole comunali varie	150.000,00		13.397,00	
32	Catanzaro	San Mango D'Aquino	Scuole comunali varie	100.000,00		8.931,33	
33	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	Scuole comunali varie	150.000,00		13.397,00	
34	Catanzaro	San Vito sullo Ionio	Scuola media elementare e materna	200.000,00		4.999,97	12.862,70
35	Catanzaro	Settingiano	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
36	Catanzaro	Sieri Crichi	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
37	Catanzaro	Soveria Sieri	Scuola media elementare e materna	100.000,00			8.931,33
38	Catanzaro	Soverato	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
39	Catanzaro	Staletti	Scuola media elementare e materna	50.000,00			4.465,67
40	Catanzaro	Torre Ruggiero	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
41	AP Catanzaro	Catanzaro	Liceo scientifico Siciliani Piazza Le Pera	250.000,00			22.328,33
42	APCatanzaro	Catanzaro	Istituto tecnico commerciale Grimaldi	250.000,00			22.328,33
43	Crotone	Belvedere Spinello	Scuole elementare-materna e media	200.000,00			17.862,67
44	Crotone	Casabona	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
45	Crotone	Castelsilano	Scuole elementari-materne e medie	100.000,00			8.931,33
46	Crotone	Cirò	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
47	Crotone	Cirò Marina	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
48	Crotone	Cotronei	Scuola elementare e media	100.000,00			8.931,33
49	Crotone	Crotone	Scuole comunali varie	500.000,00			44.656,66
50	Crotone	Mesoraca	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
51	Crotone	Petilia Policastro	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
52	Crotone	Rocca di Neto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
53	Crotone	San Nicola dell'Alto	Edificio scolastico Via de Rada	100.000,00			8.931,33
54	Crotone	Savelli	Scuole comunali varie	50.000,00			4.465,67
55	Crotone	Strongoli	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
56	Crotone	Umbriatico	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
57	AP Crotone	Crotone	I.P.S.I.A.	200.000,00			17.862,67
58	AP Crotone	Crotone	Istituto tecnico nautico	200.000,00			17.862,67
59	Vibo Valentia	Acquaro	Scuola materna	75.000,00			6.698,50
60	Vibo Valentia	Arena	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
61	Vibo Valentia	Briatico	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
62	Vibo Valentia	Capistrano	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
63	Vibo Valentia	Cessaniti	Scuola media	125.000,00			11.164,17
64	Vibo Valentia	Dasà	Scuola elementare materna e media	100.000,00			8.931,33
65	Vibo Valentia	Dinami	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
66	Vibo Valentia	Drapia	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
67	Vibo Valentia	Fabbrizia	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
68	Vibo Valentia	Filogaso	Scuola elementare e materna	75.000,00			6.698,50
69	Vibo Valentia	Francavilla Angitola	Scuola elementare	150.000,00			13.397,00
70	Vibo Valentia	Gerocarne	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
71	Vibo Valentia	Joppolo	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
72	Vibo Valentia	Limbadi	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
73	Vibo Valentia	Mileto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
74	Vibo Valentia	Nicotera	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
75	Vibo Valentia	Rombiolo	Scuola media ed elementare	75.000,00			6.698,50
76	Vibo Valentia	San Costantino Cal.	Scuola media ed elementare	100.000,00			8.931,33
77	Vibo Valentia	Sant'Onofrio	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
78	Vibo Valentia	Serra San Bruno	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
79	Vibo Valentia	Sorianello	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
80	Vibo Valentia	Spilinga	Scuola elementare	125.000,00			11.164,17
81	Vibo Valentia	Tropea	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
82	Vibo Valantia	Vibo Valentia	Scuole comunali varie	500.000,00			44.656,66

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
83	Vibo Valentia	Zambrone	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
84	Vibo Valentia	Zungri	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
85	Vibo Valentia	Vallelonga	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
86	Vibo Valentia	Vazzano	Scuole comunali varie	75.000,00			6.698,50
87	APViboValen	Vibo Valentia	I.T.C.	75.000,00			6.698,50
88	Cosenza	Acquaformosa	Scuole comunali varie	250.000,00			22.328,33
89	Cosenza	Acquappesa	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
90	Cosenza	Acri	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
91	Cosenza	Altilia	Scuole comunali varie	300.000,00			26.794,00
92	Cosenza	Amantea	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
93	Cosenza	Aiello Calabro	Scuola elementare e materna	150.000,00			13.397,00
94	Cosenza	Aprigliano	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
95	Cosenza	Belmonte Calabro	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
96	Cosenza	Belsito	Scuola elementare e materna	150.000,00			13.397,00
97	Cosenza	Belvedere	Scuola media frazione Marina	150.000,00			13.397,00
98	Cosenza	Bianchi	Scuola materna	70.000,00			6.251,93
99	Cosenza	Bisignano	Scuola media ed elementare	125.000,00			11.164,17
100	Cosenza	Bocchigliero	Scuola media	100.000,00			8.931,33
101	Cosenza	Bonifati	Scuole comunali varie	60.000,00			5.358,80
102	Cosenza	Calopezzati	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
103	Cosenza	Carolei	Scuola media ed elementare	100.000,00			8.931,33
104	Cosenza	Casole Bruzio	Scuola media e materna	70.000,00			6.251,93
105	Cosenza	Cassano Jonio	Scuola elementare via Siena	70.000,00			6.251,93
106	Cosenza	Castiglione Cosentino	Scuola materna e media	150.000,00			13.397,00
107	Cosenza	Castrolibero	Scuola comunale e media	70.000,00			6.251,93
108	Cosenza	Castrovillari	Scuola villaggio scolastico	150.000,00			13.397,00
109	Cosenza	Celico	Scuola materna ed elementare C.da Lagarò	200.000,00			17.862,67
110	Cosenza	Celico	Scuola materna ed elementare	80.000,00			7.145,07
111	Cosenza	Cerisano	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
112	Cosenza	Cervicali	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
113	Cosenza	Cerreto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
114	Cosenza	Cetraro	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
115	Cosenza	Cleto	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
116	Cosenza	Colosimi	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
117	Cosenza	Corigliano Calabro	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
118	Cosenza	Cosenza	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
119	Cosenza	Cropalati	Scuola elementare	500.000,00			44.656,66
120	Cosenza	Diamante	Scuola media	125.000,00			11.164,17
121	Cosenza	Dipignano	Scuola media ed elementare	100.000,00			8.931,33
122	Cosenza	Falconara	Scuola materna ed elementare	150.000,00			13.397,00
123	Cosenza	Figline Vegliaturo	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
124	Cosenza	Firmo	Scuola elementare	70.000,00			6.251,93
125	Cosenza	Fiume Freddo Bruzio	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
126	Cosenza	Francavilla Marittima	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
127	Cosenza	Fuscaldo	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
128	Cosenza	Grimaldi	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
				150.000,00			13.397,00

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
129	Cosenza	Lappano	Scuola elementare e materna	150.000,00			13.397,00
130	Cosenza	Lattarico	Scuola media inferiore	150.000,00			13.397,00
131	Cosenza	Longobardi	Scuola comunale varie	100.000,00			8.931,33
132	Cosenza	Longobucco	Scuola media	100.000,00			8.931,33
133	Cosenza	Maierà	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
134	Cosenza	Malito	Scuola elementare e media	100.000,00			8.931,33
135	Cosenza	Malvisto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
136	Cosenza	Mangone	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
137	Cosenza	Marano Principato	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
138	Cosenza	Marzi	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
139	Cosenza	Mendicino	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
140	Cosenza	Montalto Uffugo	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
141	Cosenza	Mongrassano	Scuola elementare e materna	100.000,00			8.931,33
142	Cosenza	Mormanno	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
143	Cosenza	Oriolo	Scuola elementare e media	100.000,00			8.931,33
144	Cosenza	Paola	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
145	Cosenza	Papasidero	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
146	Cosenza	Parenti	Scuola elementare e materna	150.000,00			13.397,00
147	Cosenza	Paternò Calabro	Scuola elementare e media	70.000,00			6.251,93
148	Cosenza	Pedace	Scuola elementare e media	70.000,00			6.251,93
149	Cosenza	Piane Crati	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
150	Cosenza	Pietrafitta	Scuola "Elvira Bianchi Serra"	100.000,00			8.931,33
151	Cosenza	Praia a mare	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
152	Cosenza	Rende	Scuole comunali varie	300.000,00			26.794,00
153	Cosenza	Rocca Imperiale	Scuola comunale	100.000,00			8.931,33
154	Cosenza	Roggiano Gravina	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
155	Cosenza	Rogliano	Scuola media	100.000,00			8.931,33
156	Cosenza	Roseto Capo Spulico	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
157	Cosenza	Rossano	Scuole comunali varie	250.000,00			22.328,33
158	Cosenza	Rota Greca	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
159	Cosenza	Rovito	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
160	Cosenza	San Basile	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
161	Cosenza	Sangineto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
162	Cosenza	San Giorgio Albanese	Scuola materna-elementare e media	150.000,00			13.397,00
163	Cosenza	San Giovanni in fiore	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
164	Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	Scuola comunale	100.000,00			8.931,33
165	Cosenza	San Lucido	Edifici scolastici com. vari	100.000,00			8.931,33
166	Cosenza	San Pietro in Amantea	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
167	Cosenza	San Pietro in Guarano	Edifici scuole varie	120.000,00			10.717,60
168	Cosenza	San Sosti	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
169	Cosenza	S.ta Caterina Albanese	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
170	Cosenza	S.ta Domenica diTalao	Scuola materna ed elementare	70.000,00			6.251,93
171	Cosenza	Sant'Agata di Esaro	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
172	Cosenza	Santa Maria del Cedro	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
173	Cosenza	S.to Stef.no di Rogliano	Scuola elementare	70.000,00			6.251,93
174	Cosenza	Scala Coeli	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
175	Cosenza	Scalea	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
176	Cosenza	Serra Pedace	Scuola media	100.000,00			8.931,33
177	Cosenza	Spezzano Albanese	Scuola media loc. Vignale	100.000,00			8.931,33
178	Cosenza	Spezzano della Sila	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
179	Cosenza	Terranova da Sibari	Scuole elementari	100.000,00			8.931,33
180	Cosenza	Torano Castello	Scuole elementari	150.000,00			13.397,00
181	Cosenza	Tortora	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
182	Cosenza	Vaccarizzo Albanese	Scuola elementare Montessori	100.000,00			8.931,33
183	Cosenza	Verbicaro	Scuola elementare e materna	100.000,00			8.931,33
184	Cosenza	Villapiana	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
185	Amm.Cosenza	Longobucco	I.P.S.I.A.	100.000,00			8.931,33
186	Amm.Cosenza	Cosenza	Liceo classico "Telesio"	150.000,00			13.397,00
187	Amm.Cosenza	Cosenza	Conservatorio musicale	200.000,00			17.862,67
188	ReggioCalabria	Africo	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
189	ReggioCalabria	Anoia	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
190	ReggioCalabria	Ardore	Scuole elementare e media	200.000,00			17.862,67
191	ReggioCalabria	Bagaladi	Scuola elementare e media	200.000,00			17.862,67
192	ReggioCalabria	Bianco	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
193	ReggioCalabria	Bova Sup.	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
194	ReggioCalabria	Bova Marina	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
195	ReggioCalabria	Bovalino	Scuole elementari	150.000,00			13.397,00
196	ReggioCalabria	Brancaleone	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
197	ReggioCalabria	Camini	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
198	ReggioCalabria	Campo Calabro	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
199	ReggioCalabria	Caraffa del Bianco	Scuola elementare e media	100.000,00			8.931,33
200	ReggioCalabria	Cardeto	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
201	ReggioCalabria	Careri	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
202	ReggioCalabria	Casignana	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
203	ReggioCalabria	Caulonia	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
204	ReggioCalabria	Ciminà	Scuole elementare e media	300.000,00			26.794,00
205	ReggioCalabria	Cinquefrondi	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
206	ReggioCalabria	Condofuri	Scuola media e materna	100.000,00			8.931,33
207	ReggioCalabria	Cosoleto	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
208	ReggioCalabria	Feroleto Della Chiesa	Scuole elementari varie	100.000,00			8.931,33
209	ReggioCalabria	Ferruzzano	Scuole elementari	100.000,00			8.931,33
210	ReggioCalabria	Fiumara	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
211	ReggioCalabria	Gerace	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
212	ReggioCalabria	Gioia Tauro	Scuola "Paolo VI"	200.000,00			17.862,67
213	ReggioCalabria	Gioiosa Ionica	Scuole comunali varie	250.000,00			22.328,33
214	ReggioCalabria	Laureana di Borrello	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
215	ReggioCalabria	Locri	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
216	ReggioCalabria	Marina di Gioiosa I	Scuole comunali varie	300.000,00			26.794,00
217	ReggioCalabria	Maropati	Scuola elementare e materna	150.000,00			13.397,00
218	ReggioCalabria	Melicuccà	Scuola "Giuseppe Capua"	100.000,00			8.931,33
219	ReggioCalabria	Melito Porto Salvo	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
220	ReggioCalabria	Montebello Jonico	Scuole comunali varie	300.000,00			26.794,00
				110.000,00			9.824,47

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
221	ReggioCalabria	Motta San Giovanni	Scuola elementare "Di Lazzaro"	100.000,00			8.931,33
222	ReggioCalabria	Palazzi	Scuola elementare "Marina"	200.000,00			17.862,67
223	ReggioCalabria	Palmi	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
224	ReggioCalabria	Platì	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
225	ReggioCalabria	Polistena	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
226	ReggioCalabria	Portigliela	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
227	ReggioCalabria	Reggio Calabria	Scuole comunali varie	1.500.000,00			133.969,99
228	ReggioCalabria	Rizziconi	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
229	ReggioCalabria	Roccella Ionica	Scuola media	150.000,00			13.397,00
230	ReggioCalabria	Roghudi	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
231	ReggioCalabria	Rosario	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
232	ReggioCalabria	Samo	Scuole comunali varie	150.000,00			13.397,00
233	ReggioCalabria	San Ferdinando	Scuola media e materna	100.000,00			8.931,33
234	ReggioCalabria	San Lorenzo	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
235	ReggioCalabria	San Luca	Scuola elementare "Alvaro"	200.000,00			17.862,67
236	ReggioCalabria	San Pietro di Caridà	Scuole comunali varie	100.000,00			8.931,33
237	ReggioCalabria	Santa Cristina Aspr.	Scuola elementare e media	100.000,00			8.931,33
238	ReggioCalabria	Santa Agata del Bianco	Scuola elementare	70.000,00			6.251,93
239	ReggioCalabria	Sant'Ilario dello Jonio	Scuole materna elementare e media	150.000,00			13.397,00
240	ReggioCalabria	Scilla	Scuola elementare "Piria"	140.000,00			12.503,87
241	ReggioCalabria	Serrata	Scuole comunali varie	70.000,00			6.251,93
242	ReggioCalabria	Sidereo	Scuole comunali varie	300.000,00			26.794,00
243	ReggioCalabria	Sino poli	Scuola media ed elementare	150.000,00			13.397,00
244	ReggioCalabria	Taurianova	Scuola materna "Zaccheria"	200.000,00			17.862,67
245	ReggioCalabria	Villa S. Giovanni	Scuole comunali varie	200.000,00			17.862,67
246	Provincia RC	Monasterace	I.T.A.	200.000,00			17.862,67
247	Provincia RC	Polistena	I.T.I. Milano	200.000,00			17.862,67
248	Provincia RC	Reggio Calabria	Liceo classico "Campanella"	200.000,00			17.862,67
249	Provincia RC	Reggio Calabria	Istituto tecnico geometri "Righi"	200.000,00			17.862,67
250	Provincia RC	Reggio Calabria	Accademia Belle Arti	200.000,00			17.862,67
			Importo totale	**35.135.000,00**	**173.100,95**	**274.000,00**	**2.690.922,89**

INTERVENTI REGIONE CAMPANIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Avellino	Andretta	Scuola elementare capoluogo	700.000,00			62.519,33
2	Avellino	Cairano	Scuola elementare e materna Via Venosino	220.000,00			19.648,93
3	Avellino	Grottaminarda	Scuola elementare e materna	1.500.000,00			133.969,99
4	Avellino	Montecalvo Irpino	Scuola elementare Via Roma	350.000,00			31.259,67
5	Avellino	Montecalvo Irpino	Scuola media Via Fano	350.000,00			31.259,67
6	Avellino	Montemiletto	Scuola elementare fraz. Monteaperto	414.000,00			36.975,72
7	Avellino	Monteverde	Scuola materna "A. Freda"	470.000,00			41.977,26
8	Avellino	S. Angelo dei Lombardi	Scuola media Loc. San Ianni	1.200.000,00			107.176,00
9	Avellino	Taurasi	Complesso scolastico Via De Gasperi	1.500.000,00			133.969,99
10	Avellino	Tufo	Edificio scolastico C/da Piesco	1.000.000,00			89.313,33
11	Avellino	Vallata	Scuola media	300.000,00			26.794,00
12	Avellino	Villanova del Battista	Scuola media ed elementare Via Spina	500.000,00			44.656,66

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
13	Avellino	AP Avellino	ITIS DORSO	700.000,00			62.519,33
14	Avellino	Santo Stefano del Sole	Scuola materna "Casanigro"	500.000,00			44.656,66
15	Benevento	AP Benevento	I.P. alberghiero succ. Via delle Puglie	640.000,00			57.160,53
16	Benevento	AP Benevento	LC Giannone Via Risorgimento	420.000,00			37.511,60
17	Benevento	Apice	Scuola elementare "S. Martino"	513.000,00			45.817,74
18	Benevento	Buonalbergo	istituto comprensivo "De Dominicis"	800.000,00			71.450,66
19	Benevento	Casalduni	Plesso scolastico materna elementare e media	250.000,00			22.328,33
20	Benevento	Castelpagano	Edificio scolastico	200.000,00			17.862,67
21	Benevento	Castelpato	Edificio scolastico	250.000,00			22.328,33
22	Benevento	Cerreto Sannita	Scuola media P.zza Mazzacane	290.000,00			25.900,87
23	Benevento	Faicchio	Scuola media Via Cimitero	400.000,00			35.725,33
24	Benevento	Fragneto Monforte	Scuola materna ed elementare capoluogo	400.000,00			35.725,33
25	Benevento	Morcone	Scuola elementare P.zza della Libertà	1.400.000,00			125.038,66
26	Benevento	Pesco Sannita	Edificio scolastico capoluogo	700.000,00			62.519,33
27	Benevento	Pietraroja	Scuola elementare e materna	250.000,00			22.328,33
28	Benevento	S. Marco dè Cavoti	Scuola materna Via Matteotti	900.000,00			80.382,00
29	Benevento	San Lupo	Scuola elementare Via Zampillo	500.000,00			44.656,66
30	Benevento	San Nicola Manfredi	Scuola materna ed elementare capoluogo	230.000,00			20.542,07
31	Benevento	Sassinoro	Scuola materna ed elementare	300.000,00			26.794,00
32	Benevento	Vitulano	Scuola media Fusco Via Tedesco	480.000,00			42.870,40
33	Benevento	Airola	Scuola elementare "Padre Pio"	80.000,00			7.145,07
34	Benevento	Bonea	Scuola elementare capoluogo	300.000,00			26.794,00
35	Benevento	Forchia	Scuola elementare capoluogo	350.000,00			31.259,67
36	Benevento	Pannarano	Scuola media	800.000,00			71.450,66
37	Benevento	Telese Terme	Scuola media Via Roma	400.000,00			35.725,33
38	Caserta	Piedimonte Matese	Scuola media Vitale	450.000,00			40.191,00
39	Caserta	Alife	Scuola elementare P.zza Vessella	550.000,00			49.122,33
40	Caserta	AP Caserta	IPAS Cappello – Piedimonte Matese	650.000,00			58.053,66
41	Caserta	Caiazzo	Plesso "S. Giovanni e Paolo"	600.000,00			53.588,00
42	Caserta	Capua	Scuola media "Fieramosca" Via Casilina	270.000,00			24.114,60
43	Caserta	Fontegreca	Scuola materna Via Roma	400.000,00			35.725,33
44	Caserta	Maddaloni	Scuola elementare "Don Milani"	400.000,00			35.725,33
45	Caserta	Pratella	Scuola materna ed elementare "Palombiscio"	200.000,00			17.862,67
46	Caserta	Recale	Scuola materna ed elementare Via Marconi	150.000,00			13.397,00
47	Caserta	S. Felice a C.	Scuola elementare Via Talanico	300.000,00			26.794,00
48	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	Edificio scolastico capoluogo	300.000,00			26.794,00
49	Caserta	Villa Literno	Scuola materna Piazza dei Poeti	200.000,00			17.862,67
50	Napoli	AP Napoli	IPC – Napoli Via Scaglione	680.000,00			60.733,06
51	Napoli	Ercolano	Scuola elementare III circolo	880.000,00			78.595,73
52	Napoli	Frattaminore	Scuola elementare "C. Colombo"	200.000,00			17.862,67
53	Napoli	Monte di Procida	Scuola materna Via Amedeo	200.000,00			17.862,67
54	Napoli	Napoli	Scuola elementare 13° Circolo Via Lojola	400.000,00			35.725,33
55	Napoli	Napoli	Scuola materna "M. Cristina di Savoia"	300.000,00			26.794,00
56	Napoli	Ottaviano	Scuola media "D'Annunzio" Via Croce Rossa	530.000,00			47.336,06
57	Napoli	Qualiano	Scuola "Don Bosco" Via Leopardi	250.000,00			22.328,33
58	Napoli	S. Giorgio a Cremano	Scuola elementare Formisano	660.000,00			58.946,80

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
59	Salerno	Buccino	Scuola elementare capoluogo	600.000,00			53.588,00
60	Salerno	Caggiano	Scuola materna loc. Calabri	400.000,00			35.725,33
61	Salerno	Polla	Scuola materna "Cappuccini"	450.000,00			40.191,00
62	Salerno	Sala Consilina	Scuola elementare "Matteotti"	450.000,00			40.191,00
63	Salerno	AP Salerno	Liceo scientifico da Procida Via De Falco	500.000,00			44.656,66
64	Salerno	AP Salerno	ITC Genovesi - Salerno	500.000,00			44.656,66
65	Salerno	Bellizzi	Scuola elementare e materna	300.000,00			26.794,00
66	Salerno	Castelcivita	Scuola elementare "Serra"	200.000,00			17.862,67
67	Salerno	Giffoni Valle Piana	Scuola elementare Via S. Rocco	700.000,00			62.519,33
68	Salerno	Morigerati	Scuola materna ed elementare	200.000,00			17.862,67
69	Salerno	Roccapiemonte	Scuola elementare Via Ponte	300.000,00			26.794,00
70	Salerno	Salerno	Scuola elementare "Costa"	300.000,00			26.794,00
71	Salerno	Salerno	Scuola elementare "Buonocore" Via Calenda	350.000,00			31.259,67
72	Salerno	Sassano	Scuola elementare capoluogo	660.000,00			58.946,80
73	Salerno	Vallo della Lucania	Scuola media Martiri De Mattia	450.000,00			40.191,00
			Importo totale	35.487.000,00			3.169.462,13

INTERVENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	ReggioEmilia	Casalgrande	Scuola elementare di S. Antonino	40.000,00			3.572,53
2	ReggioEmilia	Castellarano	Scuola elementare di Roteglia Via Dorale	16.000,00			1.429,01
3	ReggioEmilia	Viano	Scuola elementare e media "G.B. Toschi"	30.000,00			2.679,40
4	ReggioEmilia	Viano	Scuola element. e media "G.B. Toschi"	17.000,00			1.518,33
5	ReggioEmilia	Viano	Palestra comunale "G.B. Toschi"	18.000,00			1.607,64
6	ReggioEmilia	Busana	Scuola media capoluogo Via Sasso	72.000,00			6.430,56
7	ReggioEmilia	Busana	Scuola elementare e materna capoluogo	43.000,00			3.840,47
8	ReggioEmilia	Collagna	Scuola elementare e media Via Caroli	66.000,00			5.894,68
9	ReggioEmilia	Ramiseto	Scuola media (ex elementare) Via Campogrande 11	42.000,00			3.751,16
10	ReggioEmilia	Ramiseto	Scuola elementare e materna (ex media) Via Campogrande 13	54.000,00			4.822,92
11	ReggioEmilia	Toano	Scuola elementare Corso Trieste	80.000,00			7.145,07
12	ReggioEmilia	Toano	Scuola media "Ugo Foscolo" Via M. Canossa	100.000,00			8.931,33
13	ReggioEmilia	Vetto	Scuola media Via Italia	44.000,00			3.929,79
14	ReggioEmilia	Villa Minozzo	Scuola elementare Via Prampa	58.000,00			5.180,17
15	ReggioEmilia	Villa Minozzo	Asilo nido, scuola materna ed elementare di Minozzo	56.000,00			5.001,55
16	ReggioEmilia	Villa Minozzo	Asilo nido, scuola materna ed elementare di Case Bagatti	45.000,00			4.019,10
17	Parma	Borgotaro	Istituto Fermi Zappa Via Cacchioni	128.000,00			11.432,11
18	Parma	Borgotaro	Istituto Fermi Zappa Via Cacchioni	73.000,00			6.519,87
19	Parma	Borgotaro	Istituto Fermi Zappa Via Cacchioni	88.000,00			7.859,57
20	Parma	Borgotaro	Scuola materna "Marchini Camia" Via Ungheria	49.000,00			4.376,35
21	Parma	Borgotaro	Scuola elemenare "Anna Frank" Via Montegrappa	276.000,00			24.650,48
22	Parma	Tornolo	Scuola infanzia primaria Santa Maria Taro	41.000,00			3.661,85
23	Ferrara	Argenta	Scuola materna ed elementare di Filo Via Risorgimento	55.000,00			4.912,23
24	Ferrara	Argenta	Scuola materna "Ospital Monacale"	75.000,00			6.698,50
25	Ferrara	Argenta	Liceo scientifico Via Matteotti	65.000,00			5.805,37
26	Bologna	Castel S. Pietro	Istituto professionale statale "Alberghetti" Via R.Tosti	28.000,00			2.500,77
27	Bologna	Imola	Istituto agrario "Luca Ghini" Via D'Agostino	230.000,00			20.542,07

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
28	Bologna	Imola	Scuola elementare "Chiusura" Via Selice	53.000,00			4.733,61
29	Bologna	Imola	Scuola materna "Zolino" Via Villa	32.000,00			2.858,03
30	Modena	Fiorano Modenese	Scuola elementare "Menotti" Via Statale	75.000,00			6.698,50
31	Modena	Formigine	Scuola elementare "Carducci" Via Gramsci	150.000,00			13.397,00
32	Modena	Maranello	IPSIA "A. Ferrari" Via Ferrari	150.000,00			13.397,00
33	Modena	Sassuolo	ITSCG "Baggi" Via San Luca	184.000,00			16.433,65
34	Modena	Sassuolo	Scuola elementare "Caduti per la Libertà"	184.000,00			16.433,65
35	Rimini	Montegridolfo	Scuola elementare di Trebbio Via Villa Parigi	19.000,00			1.696,95
36	Rimini	Montegridolfo	Palestra elementare di Trebbio Via V. Parigi	19.000,00			1.696,95
37	Rimini	Rimini	Scuola elementare "A. Frank" di Rivabella	29.000,00			2.590,09
38	Rimini	Rimini	Scuola elementare "Toti" Via Covignano	199.000,00			17.773,35
39	Rimini	Rimini	IPSSAR "Malatesta" Viale Regina Margherita	235.000,00			20.988,63
40	Rimini	Rimini	ITT "Marco Polo" Viale Regina Margherita	503.000,00			44.924,60
41	Rimini	S.Arcangelo di Romagna	Scuola elementare "Pascucci" Piazza Ganganelli	197.000,00			17.594,73
42	Forlì Cesena	Cesena	Isituto tecnico industriale statale Via De Gasperi	160.000,00			14.290,13
43	Forlì Cesena	Cesena	Scuola elementare e media "Saffi" Via Mazzoni	320.000,00			28.580,27
44	Forlì Cesena	Civitella di Romagna	Scuola elementare e media Via A. Costa	25.000,00			2.232,83
45	Forlì Cesena	Forlì	Scuola elementare "De Amicis"	425.000,00			37.958,17
46	Forlì Cesena	Forlì	Palazzo degli Studi – Liceo classico	240.000,00			21.435,20
47	Forlì Cesena	Forlì	Palazzo degli Studi – Sala Icaro	200.000,00			17.862,67
48	Forlì Cesena	Forlì	Palazzo degli Studi – media Palmezzano	200.000,00			17.862,67
49	Forlì Cesena	Modigliana	Scuola elementare e materna Via Savelli	90.000,00			8.038,20
50	Forlì Cesena	Tredozio	Scuola media "Lega" Via Marconi	80.000,00			7.145,07
51	Ravenna	Brisighella	Scuola media "Agonia" Piazza Pianori	50.000,00			4.465,67
52	Ravenna	Casola Val Senio	Scuola elementare "E. De Amicis" Via S. Martino	160.000,00			14.290,13
53	Ravenna	Faenza	Scuola elementare "Pirazzini" Via Marini	400.000,00			35.725,33
54	Ravenna	Lugo	Scuola elementare "G. Garibaldi" V. Cardinal Mass	175.000,00			15.629,83
			Importo totale	**6.443.000,00**			**575.445,78**

INTERVENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia				2003	2004	2005
1	Pordenone	Maniago	Scuola materna del capoluogo	601.788,00			53.747,69
2	Pordenone	Casarsa della Delizia	Realiz. Polo scolastico	832.260,00			74.331,91
3	Udine	Udine	Conservatorio statale di musica "J.Tornadini"	4.255.000,00			380.028,22
4	Gorizia	San Floriano del Collio	Scuola elementare	387.952,00			34.649,28
			Importo totale	**6.077.000,00**			**542.757,10**

INTERVENTI REGIONE LAZIO – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Roma	Capena	Sede comunale scuola media	407.000,00			36.350,53
2	Roma	Formello	Scuola media "R. Rossellini"	1.000.000,00			89.313,33
3	Roma	Lariano	Scuola elementare "Colombo"	423.000,00			37.779,54
4	Roma	Manziana	Scuola media statale "T. Tittoni"	174.000,00			15.540,52
5	Roma	Palombara Sabina	Scuola Cretone	174.000,00			15.540,52
6	Roma	Rocca di Papa	Ex scuola media Corso Costitut.	349.000,00			31.170,35

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
7	Roma	Roiate	Scuola materna	232.000,00			20.720,69
8	Rieti	Rieti	Scuola materna Via Lama	482.000,00			43.049,02
9	Rieti	Rieti	Asilo nido "Ciancarelli"	482.000,00			43.049,02
10	Rieti	Borgorose	Scuola materna "Corvaro"	548.000,00			48.943,70
11	Rieti	Colle di Tora	Scuola elementare	250.000,00			22.328,33
12	Rieti	Leonessa	Scuola elementare	498.000,00			44.478,04
13	Rieti	Roccantica	Scuola elementare	174.000,00			15.540,52
14	Frosinone	Acquafondata	Scuola elementare	174.000,00			15.540,52
15	Frosinone	Alvito	Scuola elementare "S. Onorio"	175.000,00			15.629,83
16	Frosinone	Casalattico	Scuola elementare e materna	314.000,00			28.044,39
17	Frosinone	Casalvieri	Scuola elementare "Roselli"	630.000,00			56.267,40
18	Frosinone	Castrocielo	Scuola materna Cap.	260.000,00			23.221,47
19	Frosinone	Gallinaro	Scuole elementare e materna Via S. Gerardo	350.000,00			31.259,67
20	Frosinone	San G. Incarico	Scuola elementare capoluogo	474.000,00			42.334,52
21	Frosinone	Sora	Scuola materna "S. Rocco"	378.000,00			33.760,44
22	Frosinone	Terelle	Scuola elementare	185.000,00			16.522,97
23	Frosinone	Vallerotonda	Scuola media Cap.	290.000,00			25.900,87
24	Frosinone	Vallerotonda	Scuola elementare "Valvori"	200.000,00			17.862,67
25	Frosinone	Viticuso	Scuola elementare	326.000,00			29.116,15
26	Latina	Latina	Scuola elementare e materna Piazza del 1982	680.000,00			60.733,06
27	Latina	Latina	Scuola materna statale Via Pasubio	530.000,00			47.336,06
28	Latina	Minturno	Scuola elementare il Golfo	650.000,00			58.053,66
29	Latina	Priverno	Scuola elementare e materna "Madonna del Calle"	378.000,00			33.760,44
30	Latina	Sonnino	Scuola media "Leonardo da Vinci"	425.000,00			37.958,17
31	Latina	Roccagorga	Scuola materna Via S. Giuseppe	430.000,00			38.404,73
32	Viterbo	Acquapendente	Scuola elementare	300.000,00			26.794,00
33	Viterbo	Blera	Scuola elementare	500.000,00			44.656,66
34	Viterbo	Canino	Complesso scolastico "Paolo III"	750.000,00			66.985,00
35	Viterbo	Capodimonte	Scuola elementare	408.000,00			36.439,84
			Importo totale	**14.000.000,00**			**1.250.386,62**

INTERVENTI REGIONE LIGURIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Imperia	Pietrabruna	Scuola materna ed elementare	324.500,00			28.982,18
2	Imperia	Castellaro	Scuola materna ed elementare	199.184,23			17.789,81
3	La Spezia	Castelnuovo Magra	Plesso scolastico via Palvotrisia	581.400,00			51.926,77
4	Imperia	Riva Ligure	Scuola elementare corso Villaregia 76	105.915,77			9.459,69
			Importo totale	**1.211.000,00**			**108.158,44**

INTERVENTI REGIONE LOMBARDIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Bergamo	Calcio	Scuola elementare	450.000,00			40.191,00
2	Cremona	Cataletto di Sopra	Scuola materna	403.968,00			36.079,73
			Importo totale	**853.968,00**			**76.270,73**

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
INTERVENTI REGIONE MARCHE – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Macerata	Piastra	Materna-elementare e media Sez. Staccata "G. Boccati"	105.700,00			9.440,42
2	Macerata	Loro Piceno	Media "P. Santini"	492.372,00			43.975,38
3	Macerata	Ripe San Ginesio	Materna ed elementare comunale	128.040,00			11.435,68
4	Macerata	Petriolo	Materna comunale Via del Pino	411.578,99			36.759,49
5	Macerata	Tolentino	Materna-elementare Ist.ituto commerciale "A. Grandi"	133.908,21			11.959,79
6	Macerata	San Ginesio	Ist. Istr. Sup."Gentili" L.Linguist. Sociopsic.	847.732,80			75.713,84
7	AscoliPiceno	Fermo	Superiore Montani – ex Padig.	413.935,17			36.969,93
8	AscoliPiceno	Monterubbiano	Scuola media "T. C. Onesti"	257.933,45			23.036,90
9	AscoliPiceno	Petritoli	Media-elementare "Tornabuoni"	300.000,00			26.794,00
10	AscoliPiceno	Fermo	Scuola materna "S. Marco Paludi"	103.000,00			9.199,27
11	AscoliPiceno	Montefortino	Materna-elementare e medie "Alessandrini P."	780.462,00			69.705,66
12	AscoliPiceno	Grottazzolina	Materna "V. Monadi"	424.016,00			37.870,28
13	AscoliPiceno	Comunanza	Materna Via G. Bruno	196.419,38			17.542,87
14	PesaroUrbino	Urbino	I.T.I.S. "E. Matteri" Via Pacioli	358.720,00			32.038,48
15	PesaroUrbino	Urbino	Ist.Sup. per le industrie artistiche	710.311,00			63.440,24
16	PesaroUrbino	Urbino	I.S.A. Scuola del libro Via Villa Marra	612.789,14			54.730,24
17	PesaroUrbino	Acqualagna	Elementare "E. Matteri"	357.190,86			31.901,91
18	PesaroUrbino	Lunano	Materna comunale Via Kennedy	100.000,00			8.931,33
19	PesaroUrbino	Mercatino di Conca	Elementare comunale Via della Petrella	54.000,00			4.822,92
20	PesaroUrbino	Montecalvo in Foglia	Elementare Borgo Massano	50.000,00			4.465,67
21	PesaroUrbino	Montemaggiore al Metauro	Media "G. Leopardi" Via Raffaello	180.000,00			16.076,40
22	PesaroUrbino	Piobbico	Elementare media Ist.St.Comp. "Scipione Lapi"	47.000,00			4.197,73
23	PesaroUrbino	Casteldelci	Elementare comunale Via Palazzo	75.000,00			6.698,50
24	Ancona	Ancona	Materna elementare "Elia" Via Sebonico	573.131,54			51.188,29
25	Ancona	Jesi	Media Sup. Savoia – Vittorio Emanuele II	1.350.000,00			120.573,00
26	Ancona	Mergo	Elementare media Via Cesare Battisti	250.000,00			22.328,33
27	Ancona	Ostra	Elementare plesso C "Procioni" Via Europa	512.759,46			45.796,25
			Importo totale	**9.826.000,00**			**877.592,78**

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
INTERVENTI REGIONE MOLISE – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1		Cantalupo del Sannio	Scuola materna	200.000,00			17.862,67
2		Carpione	Scuola media	200.000,00			17.862,67
3		Frosolone	Scuola elementare "A. Volta"	1.160.000,00			103.603,46
4		Macchiagodena	Scuola materne ed elementare	300.000,00			26.794,00
5		Roccamandolfi	Scuola elementare e media	200.000,00			17.862,67
6		S. Pietro Avellana	Scuola materna ed elementare	115.000,00			10.271,03
7		Guardiaregia	Scuola elementare e media	300.000,00			26.794,00
8		Venafro	Scuola di Via Colonia Giulia	1.101.000,00			98.333,98
			Importo totale	**3.576.000,00**			**319.384,47**

INTERVENTI REGIONE PIEMONTE – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Torino	Pinerolo	Istituto "ITIS – IPSIA" Via Kennedy	1.053.727,00			94.111,87
			Importo totale	**1.053.727,00**			**94.111,87**

INTERVENTI REGIONE PUGLIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1		Casalnuovo Monte Rotaro	Scuola media "Ferrucci" - plesso, aule e palestra	500.000,00			44.656,66
2		Pietra Montecorvino	Scuola elementare	450.000,00			40.191,00
3		Carlantino	Scuola materna	450.000,00			40.191,00
4		Castelnuovo della Daunia	Scuola elementare e materna	265.000,00			23.668,03
5		Celenza Valfortore	Scuole materne	500.000,00			44.656,66
6		Biccari	Scuola materna	411.000,00			36.707,78
7		Biccari	Scuola media - palestra	205.000,00			18.309,23
8		Faeto	Scuola media "Don Maurilio De Rosa"	600.000,00			53.588,00
9		San Marco La Catola	Scuola media	250.000,00			22.328,33
10		Torremaggiore	Scuola materna "N. Green"	300.000,00			26.794,00
11		Volturino	Scuola elementare e media ed. 2/3	225.000,00			20.095,50
			Importo totale	**4.156.000,00**			**371.186,20**

INTERVENTI REGIONE SICILIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Catania	Acireale	Elementari "Mangano" e "Pennisi"	61.954,00			5.533,32
2	Catania	Provv. Regionale	I.T.G. N. Colajanni di Riposto	413.166,00			36.901,23
3	Catania	Biancavilla	Manutenzione plesso media "L. Sturzo"	154.937,00			13.837,94
4	Catania	Linguaglossa	Media "Pirandello"	450.000,00			40.191,00
5	Catania	Nicolosi	Materna Via Catania	130.000,00			11.610,73
6	Catania	Piedimonte Etneo	Elementare media plessi Via Marconi	568.103,00			50.739,17
7	Catania	Ragalna	Elementare "Madonna del Carmelo"	116.400,00			10.396,07
8	Catania	S. Alfio	Elementare materna "M. Ausiliatrice"	490.000,00			43.763,53
9	Catania	Zafferana Etnea	Elementare Fleri ('78)	509.895,00			45.540,42
10	Trapani	Partanna	Scuola elementare "Collodi" Via Molinari la Grutta	180.000,00			16.076,40
11	Messina	Messina	Scuola materna in località Montepiselli	184.161,00			16.448,03
12	Agrigento	Montevago	Media "Giuffrida"	350.000,00			31.259,67
13	Messina	Ali Terme	Elementare "N. Prestia"	750.000,00			66.985,00
14	Messina	Ficarra	Scuola materna ed elementare Centro	457.188,00			40.832,98
15	Messina	Saponara	Scuola materna Centro	199.269,00			17.797,38
16	Messina	S. Teresa di Riva	Elementare "Bucalo"	800.000,00			71.450,66
17	Trapani	Trapani	Plesso scolastico S.M.S. L. Bassi	308.874,00			27.586,57
18	Trapani	Provv. Reg.le	Ex Collegio dei Gesuiti sede L. Class.Trap	1.200.000,00			107.176,00
19	Trapani	Paceco	Elementare "Giovanni XXIII"	1.000.000,00			89.313,33
20	Trapani	Alcamo	Scuola media "P.M. Rocca"	200.000,00			17.862,67
21	Trapani	S.Vito Lo Capo	Media "E. Fermi"	631.789,00			56.427,18
22	Trapani	Vita	Scuola media	170.400,00			15.218,99
23	Palermo	Bagheria	Elementare "Gramsci"	650.000,00			58.053,66
24	Palermo	Geraci Siculo	Elementare Via S. Bartolo	400.000,00			35.725,33
25	Palermo	Camporeale	Edifici scolastici media-materna	1.000.000,00			89.313,33

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
26	Palermo	Casteldaccia	Elementare via Trapani	1.000.000,00			89.313,33
27	Palermo	Chiusa Sclafani	Media "Reina"	340.862,00			30.443,52
28	Palermo	Corleone	Elementare "A. De Gasperi" - Plesso S. Maria	800.000,00			71.450,66
29	Palermo	Pollina	Palestra comunale a servizio elementare-media	253.064,00			22.601,99
30	Palermo	Sclafani Bagni	Materna-elementare e media "Corso Umberto I"	318.911,00			28.483,60
31	Palermo	Vicari	Media "Cangialosi"	320.000,00			28.580,27
32	Palermo	Provv.Regionale	Succ.le del liceo classico "V.E.II" via del G. Palermo	1.000.000,00			89.313,33
33	Palermo	Palermo	Plesso Marabutti	800.000,00			71.450,66
34	Messina	Antillo	Palestra media	600.000,00			53.588,00
35	Messina	Capo d'Orlando	Palestra media Mancari	300.000,00			26.794,00
36	Messina	Falcone	Elementari via Fornace e fraz. Belvedere	671.352,00			59.960,68
37	Messina	Frazzanò	Scuola media	80.052,00			7.149,71
38	Messina	Frazzanò	Scuole elementari	50.231,00			4.486,30
39	Messina	MilitelloRosmarino	Scuola media	361.520,00			32.288,55
40	Messina	S. Angelo di Brolo	Media "Caldarera"	216.912,00			19.373,13
41	Agrigento	Ribera	Elementare "S. G. Bosco"	360.000,00			32.152,80
42	Agrigento	Lucca Sicula	Materna	400.000,00			35.725,33
43	Agrigento	S.Stef. Quisquina	Passerella scuola media e manut. plesso	66.500,00			5.939,34
44	Agrigento	Agrigento	Scuola media Castagnolo	500.000,00			44.656,66
45	Agrigento	Raffadali	Materna "Pinocchio"	153.031,00			13.667,71
46	Enna	Calascibetta	Materna Cicirello-elem.Umberto-med.-Madd	450.000,00			40.191,00
47	Enna	Enna	Media "Garibaldi"	553.642,00			49.447,61
48	Enna	Cerami	Materna "Verga"	275.272,00			24.585,46
49	Enna	Nicosia	Scuola elementare materna "Magnana"	150.000,00			13.397,00
50	Enna	Troina	Elementare Borgo Vecchio	361.520,00			32.288,55
51	Catania	Licodia Eubea	Media "E. Fermi"	250.000,00			22.328,33
52	Catania	Mascalucia	Elementare Via Timparello	192.400,00			17.183,88
53	Catania	Mazzarrone	Elementare "L. Sciascia"	200.000,00			17.862,67
54	Catania	Palagonia	Scuola elementare c.da Petraro	200.000,00			17.862,67
55	Catania	Raddusa	Media statale "G. Verga" – viale Sollima	447.252,00			39.945,57
56	Catania	Ramacca	Elementare "Gravina" via Cappuccini	400.000,00			35.725,33
57	Catania	Riposto	Materne "Quasimodo"	182.000,00			16.255,03
58	Catania	Viagrande	Scuola materna via Mazzini	400.000,00			35.725,33
59	Catania	Catania	Circolo didattico "Capponi" - Quattro plessi	774.685,00			69.189,70
60	Catania	Paternò	Elementare "L. Radice" - via E. Bellia	500.000,00			44.656,66
61	Ragusa	Giarratana	Media e palestra – via Mercato	400.000,00			35.725,33
62	Ragusa	Ragusa	Elementare e materna "S. Giacomo"	129.114,00			11.531,60
63	Prov. Reg. le	Siracusa	I.P.S.A.	700.000,00			62.519,33
64	Prov. Reg.le CL	Niscemi	Liceo scientifico e Istituto tecnico	774.685,00			69.189,70
65	Siracusa	Augusta	Media "P.Di Napoli"	222.075,00			19.834,26
66	Siracusa	Buscami	Elementare	309.784,00			27.667,84
67	Siracusa	Carlentini	Scuola "Plesso Nuovissimo" 1° lotto aule	1.000.000,00			89.313,33
68	Siracusa	Noto	Magistrale "M. Raeli" 2° stralcio	1.000.000,00			89.313,33
69	Siracusa	Avola	Elementare " De Amicis"	400.000,00			35.725,33
70	Siracusa	Siracusa	Materna ed elementare via Archia	500.000,00			44.656,66
71	Siracusa	Siracusa	Materna ed elementare via Calatabiano	1.500.000,00			133.969,99

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
72	Siracusa	Porto Palo Capo P.	Media "B. La Ciura" via Tonnara	220.000,00			19.648,93
			Importo totale	**32.461.000,00**			**2.899.199,99**

INTERVENTI REGIONE TOSCANA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Lucca	Barga	Scuola media "Don Aldo Mei"	100.000,00			8.931,33
2	Lucca	Barga	Scuola elementare e palestra	600.000,00			53.588,00
3	Lucca	Camporgiano	Scuola media e palestra	200.000,00			17.862,67
4	Lucca	Castelnuovo Garfagnana	Scuola materna	55.000,00			4.912,23
5	Lucca	Castelnuovo Garfagnana	Scuola elementare "V. Fabrizi"	145.000,00			12.950,43
6	Lucca	Castelnuovo Garfagnana	Scuola materna centrale	77.000,00			6.877,13
7	Lucca	Fabbriche di Vallico	Scuola materna - elementare	40.000,00			3.572,53
8	Lucca	Fosciandora	Scuola materna – elementare "Raffaello Raffaelli"	100.000,00			8.931,33
9	Lucca	Gallicano	Scuola materna "V. Sartis"	80.000,00			7.145,07
10	Lucca	Gallicano	Scuola media "Puccetti"	600.000,00			53.588,00
11	Lucca	Minucciano	Scuola materna edificio 1 e 2	80.000,00			7.145,07
12	Lucca	Minucciano	Scuola elementare	220.000,00			19.648,93
13	Lucca	Minucciano	Scuola media e materna	200.000,00			17.862,67
14	Lucca	Molazzana	Scuola elementare "Don Bosco"	100.000,00			8.931,33
15	Lucca	Molazzana	Scuola materna	100.000,00			8.931,33
16	Lucca	Pieve Fosciana	Scuola materna ed elementare	200.000,00			17.862,67
17	Lucca	Villa Collemandina	Scuola elementare	120.000,00			10.717,60
18	Lucca	Villa Collemandina	Scuola materna	80.000,00			7.145,07
19	Massa	Aulla	Scuola elementare	250.000,00			22.328,33
20	Massa	Aulla	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
21	Massa	Bagnone	Palestra scolastica	250.000,00			22.328,33
22	Massa	Casola	Scuola materna	90.000,00			8.038,20
23	Massa	Filattiera	Scuola materna	100.000,00			8.931,33
24	Massa	Fivizzano	Scuola materna	55.000,00			4.912,23
25	Massa	Fivizzano	Scuola elementare	200.000,00			17.862,67
26	Massa	Fivizzano	Scuola elementare	40.000,00			3.572,53
27	Massa	Fivizzano	I.T.C. "Sambuchi"	200.000,00			17.862,67
28	Massa	Fosdinovo	Scuola elementare e media	360.000,00			32.152,80
29	Massa	Licciana Nardi	Scuola elementare e materna	200.000,00			17.862,67
30	Massa	Podenzana	Scuola materna ed elementare	200.000,00			17.862,67
31	Massa	Podenzana	Scuola materna ed elementare	100.000,00			8.931,33
32	Massa	Tresana	Scuola media ed elementare	300.000,00			26.794,00
33	Massa	Tresana	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
34	Massa	Villafranca in Lunigiana	Istituto comprensivo "Baracchini" (materna, elementare, media)	800.000,00			71.450,66
35	Massa	Villafranca in Lunigiana	Scuola elementare	200.000,00			17.862,67
36	Massa	Villafranca in Lunigiana	Palestra e aule liceo artistico	100.000,00			8.931,33
37	Massa	Zeri	Scuola materna elementare e media	75.000,00			6.698,50
38	Arezzo	Anghiari	Scuola elementare ed. 1 2 3 4 + Pal.	150.000,00			13.397,00
39	Arezzo	Anghiari	Scuola materna	200.000,00			17.862,67

N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
40	Arezzo	Bibbiena	Scuola elementare	250.000,00			22.328,33
41	Arezzo	Caprese Michelangelo	Scuola media e materna "M. Buonarroti"	230.000,00			20.542,07
42	Arezzo	Caste Focognano	Scuola media	100.000,00			8.931,33
43	Arezzo	Castel San Niccolò	Scuola media e palestra	250.000,00			22.328,33
44	Arezzo	Chitignano	Scuola elementare	50.000,00			4.465,67
45	Arezzo	Chiusi della Verna	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
46	Arezzo	Ortignano-Raggiolo	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
47	Arezzo	Ortignano-Raggiolo	Scuola elementare	25.000,00			2.232,83
48	Arezzo	Pieve S. Stefano	Scuola elementare ed. 1, 2, 3, 4, + pal.	200.000,00			17.862,67
49	Arezzo	Pieve S. Stefano	Scuola media "T. Crudeli" + palestra	100.000,00			8.931,33
50	Arezzo	Pieve S. Stefano	Ist. Prof. "Camaiti" + Convitto + Palestra	350.000,00			31.259,67
51	Arezzo	Poppi	Scuola elementare e media	200.000,00			17.862,67
52	Arezzo	Poppi	Liceo scientifico	150.000,00			13.397,00
53	Arezzo	Poppi	I.T.C.	150.000,00			13.397,00
54	Arezzo	Pratovecchio	Scuola materna	100.000,00			8.931,33
55	Arezzo	Pratovecchio	Scuola elementare	100.000,00			8.931,33
56	Arezzo	Sansepolcro	I.P.S.I.A.	200.000,00			17.862,67
57	Arezzo	Sansepolcro	Scuola elementare "E. De Amicis"	200.000,00			17.862,67
58	Arezzo	Sansepolcro	Liceo scientifico "Città di Piero"	150.000,00			13.397,00
59	Arezzo	Sansepolcro	Succursale liceo scientifico	250.000,00			22.328,33
60	Arezzo	Stia	Scuola elementare	200.000,00			17.862,67
61	Arezzo	Stia	Scuola media	200.000,00			17.862,67
62	Firenze	Barberino di Mugello	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
63	Firenze	Barberino di Mugello	Scuola elementare	200.000,00			17.862,67
64	Firenze	Borgo San Lorenzo	Istituto "Chino Chini"	1.516.000,00			135.399,01
65	Firenze	Borgo San Lorenzo	Scuola elementare "Dante Alighieri"	100.000,00			8.931,33
66	Firenze	Borgo San Lorenzo	Scuola elementare "Don Minzioni"	200.000,00			17.862,67
67	Firenze	Dicomano	Scuola elementare	150.000,00			13.397,00
68	Firenze	Dicomano	Scuola media	100.000,00			8.931,33
69	Firenze	Londa	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
70	Firenze	Marradi	Scuola media ed elementare	110.000,00			9.824,47
71	Firenze	Rufina	Scuola materna	150.000,00			13.397,00
72	Firenze	Scarperia	Scuola elementare	150.000,00			13.397,00
73	Firenze	San Godenzo	Scuola media	100.000,00			8.931,33
74	Firenze	San Piero a Sieve	Asilo nido	50.000,00			4.465,67
75	Firenze	San Piero a Sieve	Scuola elementare e media	200.000,00			17.862,67
76	Firenze	Vicchio	Scuola materna	100.000,00			8.931,33
77	Firenze	Vicchio	Scuola elementare e materna	100.000,00			8.931,33
78	Siena	Abbadia San Salvatore	Istituto tecnico "Avogadro"	100.000,00			8.931,33
79	Siena	Radicofani	Scuola materna	50.000,00			4.465,67
80	Grosseto	Castell'Azzara	Scuola media	50.000,00			4.465,67
			Importo totale	**14.648.000,00**			**1.308.261,65**

INTERVENTI REGIONE UMBRIA – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	Perugia	Campello sul Clitunno	Elementare "Arcobaleno" Via Franceschini	380.000,00			33.939,07
2	Perugia	Campello sul Clitunno	Materna "Paolo Campello" Via Santa Maria	280.000,00			25.007,73
3	Perugia	Foligno	Materna ed element. "Monte Cervino"	1.400.000,00			125.038,66
4	Perugia	Foligno	Materna Paciana Nucleo origin.Viale Firenze	100.000,00			8.931,33
5	Perugia	Foligno	Materna "Maceratola" Via Larga	75.000,00			6.698,50
6	Perugia	Foligno	Materna "Budino" Via Budino	120.000,00			10.717,60
7	Terni	Montefranco	Scuola elementare "Riccardi Canzio"	420.000,00			37.511,60
8	Perugia	Spoleto	Media "A. Manzoni" Via Nursina	1.500.000,00			133.969,99
9	Perugia	Spoleto	Scuola elementare Via Norvegia	582.000,00			51.980,36
10	Perugia	Spoleto	Scuola elementare Via Le Sergue Strette	375.000,00			33.492,50
11	Perugia	Spoleto	Scuola elementare XX Settembre	1.500.000,00			133.969,99
			Importo totale	**6.732.000,00**			**601.257,34**

INTERVENTI REGIONE VENETO – 1° stralcio					Limite d'impegno		
N.	Provincia	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1	BL	Ponte nelle Alpi	Scuola media "S. Pertini"	500.000,00			44.656,66
2	BL	Chies d'Alpago	Scuola materna "Lamosano"	19.695,15			1.759,04
3	BL	Feltre	Palestra scuola media "G. Rocca"	84.601,17			7.556,01
4	BL	Quero	Scuola elementare "Salvo D'Acquisto"	84.601,17			7.556,01
5	BL	Sospirolo	Scuola materna di Maras	112.262,37			10.026,53
6	BL	Belluno	Scuola materna "A. Cairoli"	126.901,76			11.334,02
7	BL	Belluno	Scuola elementare "L. Dal Pont"	169.202,34			15.112,02
8	BL	Ponte nelle Alpi	Scuola elementare di Col di Cugnan	196.951,52			17.590,40
9	BL	Sappada	Scuola elementare e media "D. Alighieri"	218.463,91			19.511,74
10	BL	Puos d'Alpago	Scuola media "B. Zanon"	228.423,16			20.401,23
11	BL	Fonzaso	Scuola media statale	338.404,68			30.224,05
12	VR	Torri del Benaco	Scuola materna del capoluogo	18.273,85			1.632,10
13	VR	Torri del Benaco	Scuola elementare del capoluogo	20.304,28			1.813,44
14	VR	San Mauro di Saline	Scuola materna del capoluogo	137.866,07			12.313,28
15	TV	Cison di Valmarino	Scuole elementari – via 4 Novembre n. 5	246.189,41			21.988,00
16	BL	Fonzaso	Scuola elementare Arten	286.072,09			25.550,05
17	VI	Pove del Grappa	Scuola media "G: Marconi"	315.122,44			28.144,63
18	VR	San Mauro di Saline	Scuola elementare del capoluogo	143.664,63			12.831,17
			Importo totale	**3.247.000,00**			**290.000,38**
			TOTALE GENERALE	**193.883.695,00**	**1.868.000,00**	**274.000,00**	**15.174.398,36**

05A08018

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita - progetto definitivo. (Deliberazione n. 110/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che all'art. 1, ha stabilito che le inrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128 che rifinanzia il FAS;

il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata la «Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato

ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco «A» e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità di erogazioni;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 giugno 2004, n. 382, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità dei Fondi per le aree sottoutilizzate;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che l'opera di cui sopra è riportata al n. 7 della graduatoria di cui al citato allegato «A» della delibera n. 21/2004;

Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005, è opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato «A»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione del monitoraggio attraverso la misurazione, tramite telelettura, dell'approvvigionamento primario più misurazione di circa 40.000 utenze, atte a rappresentare lo stato della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

fornitura e trasporto a piè d'opera di strumenti di misura di varie grandezze fisiche;

installazione dei vari strumenti nelle opere di derivazione, di accumulo, di regolazione e di distribuzione con possibilità sia di registrazione in sito, sia di teletrasmissione dei dati ad un centro di gestione e controllo locale (CCP);

la creazione di quattordici centri locali (CCP) in grado di gestire, elaborare, archiviare e trasferire i dati, attraverso l'esistente rete regionale di trasmissione dati al Network Operating Center (NOC);

la realizzazione del sopra citato NOC, costituito da una rete di elaboratori, da apparati di rete, da periferiche e da software di gestione e controllo dell'intero sistema;

lo svolgimento di un corso di formazione del personale che gestirà il sistema;

che trattandosi di interventi che non prevedono la realizzazione di nuovi manufatti e l'impegno di nuove aree, come specificato da nota 28 gennaio 2004 n. 8/8002 del Presidente della Regione Basilicata, per l'intervento in oggetto non è necessario acquisire le valutazioni o pareri previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 190/2002 relativi a:

compatibilità ambientale;
aspetti paesaggistici ed archeologici;
localizzazione urbanistica;
risoluzione di interferenze.

Non risulta altresì necessaria la procedura, dell'art. 4 dello stesso decreto, finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità;

che in data 20 dicembre 2002 è stata definita l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Basilicata che, nella sezione «Programma sistemi idrici», individua l'intervento in oggetto confermandone la connotazione strategica;

che la Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità, con parere n. 349 del 26 aprile 2004, ai sensi della legge n. 109/1994, ha espresso la conformità del progetto definitivo in oggetto, approvandolo in linea tecnica ed economica con prescrizioni;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato nella Regione Basilicata;

che, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G84E04000020001;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1;

che è previsto che i lavori saranno oggetto di appalto integrato e le forniture saranno oggetto di appalto con offerta dei prezzi, con due distinti capitolati speciali di appalto, redatti con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dal decreto legislativo n. 358/1992. Il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento risulta di 1.185 giorni dalla data di efficacia della presente delibera;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto è di € 59.514.725, comprensivo dell'IVA, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario; allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non evidenzia, per l'opera in argomento, un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione.

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita», per un importo di € 59.514.725, comprensivo di IVA.

1.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di € 59.514.725, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla Regione Basilicata un contributo massimo di € 59.514.725, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:

€ 36.100.000 a valere sulle disponibilità relative al 2005;

€ 23.414.725 a valere sulle disponibilità relative al 2006;

2.2 Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto;

2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

Le economie realizzate, anche a seguito dei ribassi d'asta e, più in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.

2.3 Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, è fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Entro quindici giorni, dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procederà alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.

2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori e delle forniture, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovranno contenere una clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5 Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.

3.6 Il CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 106

ALLEGATO 1

SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO.

PRESCRIZIONI:

1) In fase di progetto esecutivo sarà prevista l'implementazione del sistema di monitoraggio per la traversa di Trivigno, vista l'importanza strategica che tale nodo svolge sia nello schema idrico Basento-Bradano che nell'intero sistema regionale.

2) Riguardo la modalità di alimentazione elettrica del sistema di telemisura, l'amministrazione appaltante prenderà in considerazione eventuali proposte varianti al progetto, precisando nel capitolato i requisiti minimi da rispettare ed indicando esplicita ammissibilità nel bando di gara, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

3) Per l'accesso ai dati di monitoraggio, prevedere in fase di esecuzione e nel successivo esercizio, apposite stipule di specifici «protocolli di funzionamento e di accesso» con i singoli Enti gestori interessati per l'autorizzazione all'uso dei medesimi dati e, nel contempo, di inibirne l'uso ai soggetti estranei.

ALLEGATO 2

SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO.

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub- appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto del-

l'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

05A08016

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 112/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata;

Viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi concernenti la «Metroferrovia Giachery-Lolli» ed il «Sistema tranviario» di Palermo, il «Sistema tranviario» di Verona, la «Tratta Corso Sempione-Bovisa» delle Ferrovie Nord Milano Esercizio, l'«Ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio-centro storico» di Osimo, la «Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle» di Padova, il 1° stralcio del progetto «Mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo»;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Viste le note 23 agosto 2004, n. 1142 (TIF 5)/211, e 17 novembre 2004, n. 1521 (TIF 5)/211, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto — rispettivamente — rimodulazioni concernenti gli interventi di Palermo, Verona e delle Ferrovie Nord Milano Esercizio ed ulteriori rimodulazioni relative agli interventi finanziati nei comuni di Osimo, Padova, Spoleto, Taormina, Bologna e ad un intervento delle ferrovie del Sud-Est;

Vista la nota 19 novembre 2004, n. 05360, con la quale il citato Ministero trasmette un prospetto riepilogativo delle «risorse che possono essere recuperate a valere sugli impegni assunti a favore della Cassa depositi e prestiti»;

Considerato che, secondo la procedura dettata con le delibere richiamate, la percentuale di contribuzione a carico delle risorse della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, deve essere calcolata sul minore tra il costo del progetto come sottoposto a questo Comitato ed il costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che, nella citata nota del 19 novembre 2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta il differenziale tra la quota di limite di impegno indicata nei decreti approvativi dei singoli interventi e la quota effettivamente autorizzata, mentre non specifica la modalità di utilizzo della differenza tra la quota «impegnata» e la quota — maggiore — a suo tempo assegnata da questo Comitato quale tetto massimo entro cui definire la quota da impegnare;

Ritenuto di approvare anche le varianti per le quali, come appresso specificato, la C.A.V. si è rimessa alle determinazioni di questo Comitato, posto che gli aspetti positivi evidenziati dalla C.A.V. stessa rendono comunque opportuno procedere alla realizzazione dell'opera con le caratteristiche progettuali ora proposte;

Prende atto

per l'intervento di Palermo denominato «Metroferrovia Giachery-Lolli»:

che l'intervento, inizialmente approvato con delibera n. 76/2001 e strutturato come linea ad esercizio in parte ferroviario e in parte tranviario, è stato da ultimo — con delibera n. 35/2003 — modificato in metroferrovia (con un costo all'epoca quantificato in 115,945 Meuro),

fra l'altro per ridurre l'eccessivo impatto del sistema tranviario nel centro storico ed in previsione dell'integrazione con la futura metropolitana leggera;

che, a fronte di un aggiornamento del quadro economico operato da RFI in forza di un protocollo d'intesa sottoscritto con il comune e che ha elevato il costo da 116 Meuro circa a 168 Meuro circa, il comune stesso ha presentato una rielaborazione del progetto preliminare che prevede un tracciato interamente in sotterraneo e ad unico binario per il collegamento, destinato a servizio metropolitano, tra la fermata Giachery e la stazione Notarbartolo;

che in particolare, l'intervento è diviso in due stralci funzionali, di cui al momento solo il primo, del costo di 124,306 Meuro (IVA esclusa), risulta realizzabile in quanto completabile entro il 2008, data ultima per l'utilizzo dei finanziamenti comunitari a carico del POR Sicilia;

che la CA.V. ha evidenziato come la proposta di rimodulazione migliori, da un punto di vista trasportistico, l'infrastruttura — consentendo, a seguito della realizzazione del 2° lotto, la chiusura dell'«anello» — e implichi però costi paragonabili a quelli di una vera e propria metropolitana, per soddisfare una domanda di trasporto attualmente attestata su livelli non particolarmente rilevanti, sì che ha rimesso a questo Comitato la valutazione sull'opportunità di confermare al nuovo progetto il contributo già assegnato alla variante approvata con la citata delibera n. 35/2003, sottolineando comunque il rischio che il contributo stesso, se non utilizzato entro il corrente mese, vada in economia;

per l'intervento di Palermo denominato «Sistema tranviario» e comprensivo di 3 linee:

che la gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento — già modificato con delibera n. 99/2002 rispetto al progetto approvato con delibera n. 258/1996 e parzialmente finanziato con fondi per le aree depresse — è stata espletata a fine 2003 ed ha avuto esito negativo a causa della mancanza di remuneratività dei prezzi, elaborati su tariffe del 1996;

che si è resa pertanto necessaria una revisione del progetto sia in termini economici sia in termini di rimodulazione dell'intervento per contenere i costi di realizzazione;

che il nuovo progetto include lo spostamento del deposito per la linea 1 e la riduzione chilometrica del tracciato della linea 3, nonché una consistente riduzione dei rotabili (da 27 a 17);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'approvazione della variante con conferma del finanziamento a suo tempo concesso, indicando peraltro un importo leggermente superiore a quello effettivamente attribuito all'opera, ed ha evidenziato la necessità che il comune individui fonti di finanziamento per l'integrazione del parco veicoli, al fine di offrire un servizio che raggiunga gli originari livelli di soddisfacimento della domanda, considerati obiettivo tutt'ora valido;

per l'intervento concernente Verona e denominato «Sistema tranviario»:

che, in relazione al maggior costo conseguente all'ottemperanza delle prescrizioni poste in sede di VIA e delle sopravvenute esigenze urbanistico-trasportistiche che comportano la necessità di ristudiare il tracciato nella zona sud della città, il comune ha presentato una rivisitazione progettuale della rete tranviaria ed in particolare della linea 1 di cui alle delibere n. 258/1996 e n. 66/1999 e della linea 2, oggetto di contribuzione a seguito della delibera n. 70/2000;

che la variante tecnico-economica-finanziaria prevede un parziale cambiamento di itinerario con riduzione chilometrica delle linee (da 25 a 15 km), delle fermate e del numero di rotabili;

che il nuovo progetto, suddiviso in due lotti, ha un costo complessivo — riconosciuto come «finanziabile» — di 285.146.464 euro (comprensivo dell'importo delle opere di VIA sul 2° lotto quantificate solo a livello di stima, in quanto la relativa procedura non si è ancora conclusa) e che la conseguente quota complessiva di contributo a carico della legge n. 211/1992, in termini di volume d'investimenti, risulta di 124.324.633 euro, inferiore a quella originariamente individuata;

che parte dei finanziamenti attribuiti all'intervento (e più specificatamente l'importo di 38.734.267,43 euro assegnato in conto capitale a valere sulla legge n. 194/1998) è nel frattempo andata in economia e che per contro risultano disponibili «economie» a seguito della quantificazione definitiva delle minori somme effettivamente attribuite ad interventi già approvati;

per l'intervento concernente le Ferrovie Nord Milano Esercizio e denominato «Tratta Corso Sempione-Bovisa»:

che l'intervento, approvato con delibera n. 66/1999 ed interamente finanziato a carico delle risorse della legge n. 211/1992 e di altri fondi statali, ha subito una riduzione di costo per effetto di sensibili economie maturate in fase di progettazione e realizzazione dell'opera, nonché per effetto del rinvio dell'esecuzione di una limitata parte dell'opera stessa, che potrà essere in prosieguo effettuata a valere su altri fondi;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, a fronte della suddetta riduzione di costo, di mantenere inalterata la contribuzione a carico della legge n. 211/1992 (che sale così al 58,8%) e di autorizzare la destinazione del differenziale ad ulteriori interventi di ammodernamento tecnologico e di potenziamento degli impianti di manutenzione;

per l'intervento di Osimo denominato «Ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio-centro storico»:

che l'opera, attualmente completata ed in esercizio, è stata oggetto di due perizie di variante, delle quali la prima relativa alla realizzazione di opere complementari, necessarie al completamento e funzionamento ottimale dell'impianto, e la seconda determinata da approfondimenti progettuali destinati a definire meglio soluzioni architettoniche e funzionali;

che, a fronte di un costo originario dell'opera di 2.902.487,77 euro, il comune ha chiesto di poter fronteggiare parzialmente il conseguente incremento di spesa, pari a 519.874,14 euro, con utilizzo del ribasso d'asta di 97.420,47 euro ed ha già assunto impegno formale, con delibera di giunta, per la copertura del costo residuo con proprio finanziamento;

per l'intervento di Padova denominato «Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle»:

che l'opera, del costo — approvato da questo Comitato — di 61.296.719,98 euro, ha registrato maggiori spese derivanti da varianti tecniche determinate, tra l'altro, da sopravvenute disposizioni normative e da prescrizioni della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici, che richiederebbero un contributo — in termini di volume d'investimenti — maggiore rispetto all'importo di 36.777.928,70 euro previsto in delibera n. 99/2002;

che per realizzare l'opera a parità di finanziamento statale il comune ha proposto di accollarsi il maggior onere determinato dalla variante migliorativa della piastra e di fronteggiare gli altri maggiori oneri con rimodulazione del quadro economico, destinando a spese per lavori e forniture parte dell'importo originariamente previsto a titolo di IVA;

che in effetti — in seguito ad accordi con il comune — l'azienda APS di Padova ha assunto la titolarità di parte delle opere e quindi l'IVA sulle stesse non può più essere riconosciuta, in quanto recuperabile dall'azienda medesima;

che la C.A.V. ha espresso parere favorevole con l'indicazione di inserire gli importi relativi ad opere con carattere di provvisorietà nella voce «somme a disposizione in attesa di determinazione», da allocare a presentazione di progetti che prevedano soluzioni definitive, e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è quindi riservato di esprimere valutazioni puntuali sulla congruità della spesa nelle successive fasi istruttorie, con l'acquisizione dei previsti pareri;

per l'intervento di Spoleto denominato «Spoleto città aperta», suddiviso nelle due opere «Percorsi meccanizzati mobilità alternativa» e «Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca»:

che l'intervento stesso è stato disciplinato — da ultimo — con delibera 29 settembre 2004, n. 55, delibera che ha autorizzato l'utilizzo del 59,15% delle economie di gara per la realizzazione di una variante progettuale connessa al ritrovamento di reperti archeologici e a profili di sicurezza;

che a fronte di una seconda variante finalizzata a superare problematiche insorte in corso d'opera relativamente a subsidenze superficiali in corrispondenza di importanti edilizi urbani, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato un quadro economico definitivo — comprensivo di entrambe le modifiche progettuali — di 21.094.748,22 euro ed ha proposto di utilizzare le risorse rinvenienti dai ribassi d'asta e le somme inizialmente destinate ad IVA ed ora non più riconoscibili, poiché recuperabili dalla società affidataria dell'opera e alla quale il comune ha trasferito la titolarità del finanziamento;

che in relazione al minor costo dell'opera il citato Ministero propone di ridimensionare il contributo a 12.431.135,126 euro, nel presupposto che la percentuale di contribuzione statale attribuita all'opera sia del 58,93%;

che in realtà detta percentuale è stata rettificata nella maggior misura del 59,15% nella citata delibera n. 55/2004, ove si è ricondotto il minor valore allora considerato dalla C.A.V. all'inesatta rilevazione dell'importo assegnato alla seconda opera e riportato nell'allegato 3 della delibera n. 99/2002;

che pertanto, stante il chiaro intendimento del Ministero di settore di confermare la percentuale di contribuzione statale come allora stabilita, il contributo complessivo originario deve essere ridimensionato a 12.477.543,57 euro;

che valutazioni più puntuali in merito alla congruità dei prezzi relativi ai lavori oggetto delle varianti saranno formulate dall'amministrazione di settore nelle successive fasi istruttorie e con acquisizione del parere della commissione interministeriale ex lege 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992;

che per gli interventi sopra richiamati la C.A.V. si è in genere espressa positivamente nelle sedute del 7 luglio e del 10 novembre 2004 e che si è invece rimessa a questo Comitato per la metroferrovia di Palermo, avendo rilevato — come esposto — significative modifiche rispetto al progetto originario;

che — per quanto concerne gli interventi di Taormina, di Bologna e delle Ferrovie del Sud Est, per i quali è stata del pari proposta l'approvazione di varianti — sarà condotto un supplemento d'istruttoria da parte del Ministero di settore;

Delibera:

1. *Approvazione varianti.*

1.1 È approvata la rimodulazione progettuale dell'intervento di Palermo denominato «Metroferrovia Giachery-Lolli», che assume ora la denominazione «Metroferrovia - 1° stralcio funzionale Giachery-Politema».

All'opera, del costo di 124.306.000 euro (IVA esclusa), resta attribuito il contributo in termini di volume d'investimenti assegnato in precedenza, pari a 69.473.782,07 euro.

1.2 È approvata la modifica progettuale dell'intervento di Palermo denominato «Sistema tranviario».

All'opera, del costo di 216.983.332,92 euro, resta attribuito — a valere sulla legge n. 611/1996 — il contributo in termini di volume d'investimenti assegnato in precedenza, pari a 20.958.345,75 euro.

In esito a quanto prospettato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il comune di Palermo procederà ad individuare in prosieguo altre fonti di finan-

ziamento per l'integrazione del parco veicoli, al fine di offrire un servizio che raggiunga gli originari livelli di soddisfacimento della domanda.

1.3 È approvata la variante alle linee 1 e 2 della rete tranviaria di Verona.

In relazione al minore costo dell'opera così revisionata, il contributo, computato per ciascuna linea sulla base della medesima percentuale originariamente applicata, è ridotto a 124.324.633 euro, così articolato:

64.445.422 per la linea 1, pari al 34,77% del costo finanziabile;

59.879.215 per la linea 2, pari al 60% del costo finanziabile.

1.4 È approvata la rimodulazione dell'intervento concernente le Ferrovie Nord Milano Esercizio denominato «Tratta Corso Sempione-Bovisa», il cui costo viene ridotto all'importo di 109.491.649,21 euro.

All'intervento resta attribuito il contributo in termini di volume d'investimenti precedentemente assegnato di 64.557.112,39 euro, pari ora al 58,8% del costo come sopra ridotto.

1.5 È approvata l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara concernenti l'intervento di Osimo denominato «Ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio-centro storico» per l'importo di 97.420,47 euro: il contributo a carico della legge n. 448/1998, pari al 60% del costo originario del progetto, è ora quantificabile nel 50,88% del costo come rideterminato a seguito delle citate perizie di variante.

1.6 L'intervento di Padova inizialmente denominato «Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle» assume la denominazione di «Sistema a via guidata SIR 1: tratta funzionale nord-sud (Pontevigodarzere-Guizza)».

Il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resta confermato nell'importo di 61.857.085,10 euro indicato nella delibera n. 99/2002, con un contributo — in termini di volume d'investimenti — di 36.777.928,70 euro, del pari individuato nella predetta delibera.

1.7 Per gli interventi di Spoleto «Percorsi meccanizzati mobilità alternativa» e «Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca», che compongono il progetto «Spoleto città aperta», è approvato il quadro economico globale definitivo — comprensivo delle varianti progettuali citate nella «presa d'atto» — di 21.094.748,22 euro.

Il contributo per i citati interventi — in termini di volume d'investimenti — è ridimensionato a 12.477.543,57 euro, pari al 59,15% del costo complessivo dei progetti.

Sulla base degli approfondimenti che si è riservato di effettuare in ordine alla congruità dei prezzi relativi ai lavori oggetto delle varianti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà a questo Comitato il quadro finanziario definitivo dell'opera.

2. *Rideterminazione quote dei limiti di impegno.*

2.1 Per gli interventi di cui ai punti 1.6 e 1.7 e per gli altri interventi di cui all'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, la quota dei limiti d'impegno assegnata da questo Comitato, a valere sulla legge specificata nell'allegato stesso, viene rideterminata nella misura indicata nella penultima colonna, che riporta l'importo annuale della rata di mutuo «autorizzata» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.2 Per gli altri interventi di cui ai precedenti punti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare — non appena possibile — alla segreteria di questo Comitato le quote di contributo, in termini di limiti di impegno, autorizzate per gli interventi stessi nell'ambito del tetto massimo a suo tempo determinato da questo Comitato.

2.3 A parziale integrazione dell'importo nel frattempo andato in economia viene assegnata all'intervento «Verona - sistema tranviario» la cifra di 8.648.616,74 euro in termini di volume di investimenti. La quota di limite di impegno corrispondentemente attribuibile all'intervento viene definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti per mutui della stessa durata e viene imputata sulle «economie» realizzate a seguito della rideterminazione delle quote dei limiti di impegno di cui al punto 2.1: il citato Ministero comunicherà, non appena possibile, alla segreteria di questo Comitato l'entità di detta quota e la legge di spesa cui la medesima viene a gravare.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

3.2 Il Ministero, entro il mese di giugno 2005, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione — al 31 dicembre 2004 — del programma complessivo finanziato a valere sulle leggi citate in premessa. Detta relazione dovrà includere il quadro finanziario aggiornato relativo a tutte le opere approvate e recare, tra l'altro, precisazioni sulle destinazioni delle differenze tra i tetti di limite di impegno previsti nelle delibere di questo Comitato e quelli impegnati dalla citata amministrazione nei decreti approvativi dei singoli interventi.

3.3 Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 172

ALLEGATO

INTERVENTI FINANZIATI EX ART. 9 LEGGE N. 211/1992

SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	DATI DELIBERE CIPE			DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
	Legge di spesa	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	Importo annuale rata mutuo	Importo annuale rata mutuo		Differenze (a - b)
				Impegnata (a)	Autorizzata (b)	
Comune di Torino Linea Tranviaria 4	488/1999 388/2000	29.993.957,45	2.894.818,98	2.846.996,32	2.248.626,72	598.369,60
Comune di Milano Prolungamento linea 3 metropolitana Maciachini-Comasina	448/1998	211.154.126,23	17.250.905,20	16.965.126,62	16.470.941,64	494.184,98
Comune di Milano Tranvia P.zza Garibaldi-Cinisello	611/1996	70.771.534,96	4.737.118,72	4.631.711,58	4.276.507,38	355.204,20
Comune di Bergamo Tranvia Bergamo-Alzano Sopra (1) (3)	211/1992	30.790.127,41	2.122.497,30	1.966.667,86	1.924.919,16	41.748,70
Tranvie Bergamasche, Comune di BG II tratta tranvia Valli	488/1999 388/2000	22.682.787,01	2.189.193,02	1.965.583,24	1.881.149,13	84.434,11
Comune di Brescia Metropolitana leggera automatica tratta Prealpino-S. Eufemia	611/1996	213.700.362,04	14.304.112,30	13.985.793,90	13.670.765,94	315.027,96
	448/1998	30.680.638,55	2.506.551,96	2.465.029,88	2.362.789,36	102.240,52
Comune di Venezia Linea Tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S.Marta (1)	211/1992	7.487.931,45	516.175,66	522.828,14	514.958,62	7.869,52
	611/1996	37.993.151,78	2.543.085,58	2.486.492,70	2.447.225,12	39.267,58
	194/1998	12.961.179,47	867.561,31	848.254,92	834.858,98	13.395,94
Comune di Venezia Collegamento tranviario 2° tratta Mestre centro-Marghera + variante in sottopasso	448/1998	31.504.903,76	2.573.892,90	2.531.255,30	2.440.826,74	90.428,56
	488/1999 388/2000	7.746.853,49	747.675,22	735.326,52	709.996,54	25.329,98
Comune di Padova Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle (1) (3)	211/1992	31.122.280,26	2.145.394,05	2.099.851,30	2.032.402,14	67.449,16
Comune di Verona Tranvia S. Michele-stazione FS-stadio	611/1996	23.953.270,98	1.603.321,00	1.567.641,28	1.541.123,18	26.518,10
Comune di Genova Metropolitana: tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole ed ulteriori opere (1)	211/1992	71.890.800,35	4.955.745,33	4.850.544,04	4.541.384,99	309.159,05
Comune di Bologna Linea Tranviaria S.Lazzaro -Borgo Panigale (3)	611/1996	105.590.129,48	7.067.714,14	6.812.818,20	6.357.370,36	455.447,84
Provincia di Bologna, ATC Sistema a guida vincolata - colleg. stazione SFM Caselle e rete trasporto	488/1999 388/2000	5.709.431,00	551.036,63	493.361,00	472.168,06	21.192,94
Comune di Reggio Emilia Potenziamento linee ferroviarie urbane e nuovo collegamento ferroviario Reggio Emilia FS-S. Lazzaro	448/1998	18.094.480,63	1.478.285,91	1.453.805,08	1.381.606,86	72.198,22
Comune di Firenze Linea tranviaria S. Maria Novella-Scandicci (3)	472/1999	25.197.932,11	2.431.938,24	2.391.772,06	2.265.670,94	126.101,12
Comune di Firenze Linea 2, tratta Peretola-P.zza della Libertà (2)	611/1996	78.252.549,75	5.237.863,18	5.121.301,72	5.000.209,36	121.092,36
	211/1992	2.314.726,51	154.937,07	151.489,16	147.907,22	3.581,94
Comune di Arezzo Scale mobili integrate	488/1999 388/2000	1.533.876,99	148.039,70	145.594,66	137.918,48	7.676,18

ALLEGATO

SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	DATI DELIBERE CIPE			DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
	Legge di spesa	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	Importo annuale rata mutuo	Importo annuale rata mutuo		Differenze (a - b)
				Impegnata (a)	Autorizzata (b)	
Provincia di Ancona Integrazione autobus-treno	488/1999 388/2000	3.098.741,39	299.070,08	294.130,60	278.623,20	15.507,40
Comune di Perugia Minimetro - I lotto funz. Pian di Massiano-Pincio Centro (1)	211/1992	20.079.844,24	1.384.190,94	1.384.190,94	1.354.807,12	29.383,82
Comune di Spoleto Completamento percorso meccanizzato Posterna -La Rocca (1) (4)	211/1992	6.502.708,82	448.259,98	26.611,66	24.915,51	1.696,15
Comune di Spoleto 2° stralcio progetto "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero città senz'auto"; percorso meccanizato S.Nicolò, percorso meccanizzato V.le Matteotti-P.zza della Libertà	448/1998	6.262.556,36	511.639,38	503.163,86	478.175,96	24.987,90
Comune di Roma Nuovo nodo Termini (3)	472/1999	3.377.111,66	325.936,55	320.553,34	312.040,68	8.512,66
Comune di Roma Ampliamento deposito Osteria del Curato (1) (3) (4)	211/1992	10.432.429,36	754.052,52	754.052,52	734.570,67	19.481,85
Comune di Roma Intervento complessivo Parco rotabili linea A, B e B1 (1) (3) (5)	211/1992	12.890.764,21	1.070.745,92	1.070.745,92 456.015,66	907.667,52 436.967,12	163.078,40 19.048,54
Comune di Napoli Metropolitana linea 1 tratta Dante -Garibaldi realizzazione 1° lotto funz. (1)	211/1992 611/1996 194/1998	48.588.781,52 75.919.164,17 14.460.793,17 41.791.175,82	3.349.435,90 5.233.437,96 967.938,50 2.797.307,72	8.400.675,34 946.398,36 2.735.057,48	7.944.469,34 892.488,30 2.579.259,34	456.206,00 53.910,06 155.798,14
Comune di Napoli Linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegam.to Campi Flegrei-P.zza Municipio, tratta Mostra-S. Pasquale	611/1996	113.104.060,90	7.570.661,89	7.402.187,20	6.834.516,28	567.670,92
Comune di Napoli Realizzaz. tratta urbana Centro direzionale-Capodichino	448/1998	64.704.509,19	5.286.239,84	5.198.671,06	4.830.765,68	367.905,38
Comune di Napoli Realizzaz. nodo interscambio Cilea tra linea 1 metropolitana Napoli e linea Circumflegrea SEPSA	448/1998	23.860.308,74	1.949.343,50	1.917.070,10	1.781.400,72	135.669,38
Comune di Napoli Linea tranviaria P.zza Nazionale-P.zza Emiciclo	488/1999 388/2000	7.948.788,13	767.164,62	754.494,04	705.927,42	48.566,62
Provincia di Napoli Potenziamento, estensione e ammodernamento rete filoviaria Napoli-Teverola	448/1998	7.266.238,70	593.638,38	416.190,90	392.469,48	23.721,42
			TOTALE	109.619.454,46	104.150.391,26	5.469.063,20

NOTE:

(1) 1° limite di impegno: L.211/92: durata 28 anni.

(2) 2° limite di impegno L. 211/92: durata 30 anni.

(3) Intervento che fruisce di contributi anche a carico di altre leggi citate in delibera.

(4) Parte del contributo concesso all'opera a valere sulla legge considerata.

(5) 1^ voce relativa a mutuo già attivato al novembre 2002 , 2^ voce imputabile all'ulteriore contributo di 140.899.512, 97 euro, in termini di volume di investimenti, assegnato del pari sul 1° limite di impegno dell'art. 9 L. 211 (limite autorizzato dal CIPE 9.712.815,83 euro).

05A08017

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007. (Deliberazione n. 5/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo — introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 — concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano, fra l'altro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il compito di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004) con la quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006;

Visto il programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 5 luglio 2004;

Considerato che il Programma statistico nazionale (PSN) costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali e che in tale contesto è, pertanto, necessario incrementare la qualità e la quantità delle informazioni statistiche, anche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici;

Ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e delle Camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio;

Considerato, altresì, che l'azione di sviluppo informativo impegna l'Istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole sia della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica in data 7 luglio 2004, che della Conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni nella seduta del 23 settembre 2004;

Tenuto conto che le recenti osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15 marzo 2005, costituiranno oggetto di esame da parte dell'ISTAT nella successiva fase di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sarà adottato il programma stesso;

Tenuto conto che questo Comitato, con la richiamata delibera n. 98/2003, ha invitato l'ISTAT a proseguire nelle analisi dei costi delle attività programmate, estendendo la ricerca anche agli altri soggetti del SISTAN che partecipano al programma statistico nazionale;

Considerato in particolare che la realizzazione del PSN comporta il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia pubblici che privati, su ognuno dei quali grava una parte dei costi e preso atto dei risultati dell'analisi dei costi relativi alla produzione statistica di tutti i soggetti del SISTAN (ISTAT e non-ISTAT), contenuti nell'apposito documento allegato al Programma in esame;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale (SISTAN) e le cui linee guida sono incentrate sul consolidamento e miglioramento della cultura statistica, sulla produzione, diffusione e utilizzazione della statistica e sulla diffusione di metodi e standard comuni, oltre alla formazione ed al rafforzamento del sistema.

In particolare, nell'ambito dei singoli settori di interesse, il SISTAN prevede di perseguire nel triennio 2005-2007 i seguenti obiettivi:

affinamento del livello territoriale di riferimento dei dati prodotti;

completamento del sistema informativo geografico dell'ISTAT (Gistat);

riposizionamento delle statistiche demografiche sulla base dei risultati del censimento della popolazione;

maggiore utilizzo delle fonti amministrative nelle statistiche demografiche;

consolidamento, ampliamento e miglioramento della produzione statistica sul mercato del lavoro;

avvio ed implementazione del sistema informativo statistico sulla Pubblica Amministrazione;

completamento del nuovo sistema informativo delle statistiche dei prezzi (Sispre);

sviluppo dell'offerta di informazioni statistiche sulla struttura e la competitività delle imprese;

revisione straordinaria delle serie di contabilità nazionale;

sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale;

Invita

l'ISTAT a proseguire nell'analisi dei costi dei singoli progetti programmati, ivi compresi quelli di competenza degli altri soggetti del SISTAN, secondo l'impostazione seguita dall'ISTAT ed illustrata nel documento «Costo stimato di realizzazione dei progetti programmati per l'anno 2005» allegato al Programma statistico nazionale 2005-2007.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 171

05A08015

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 25 luglio 2005, protocollo n. 4, del direttore dell'ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da un arresto del sistema informatico catastale, che ha reso impossibile l'erogazione dei servizi di cassa e lo svolgimento delle procedure di aggiornamento del catasto, con inibizione, altresì, della posta elettronica e del protocollo informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano, è accertato come segue:

dal giorno 25 luglio 2005 alle ore 16,30 del 26 luglio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 agosto 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A08057

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 4 agosto 2005, n. **871/CD.**

Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni.

1. PREMESSA.

1.1. L'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha integrato l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo l'emanazione, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2005, di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilevi le variazioni percentuali annuali in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione più significativi.

In *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto 30 giugno 2005 «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni».

1.2. Si ritiene opportuno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con voto 6 luglio 2005, n. 153, della 5ª Sezione, fornire ai SIIT - Settore infrastrutture, modalità operative per l'applicazione del decreto ministeriale in parola.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.

2. MODALITÀ OPERATIVE.

2.1. Qualora il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

La compensazione è così determinata:

a) la variazione in percentuale che eccede il 10 per cento è applicata al prezzo, rilevato nei decreti ministeriali annuali, del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera *a)*, è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Considerato che i prezzi riportati nel decreto ministeriale annuale hanno il solo scopo di determinare le variazioni di prezzo fra i vari anni solari ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, gli stessi assumono unicamente un valore parametrico e non hanno alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.

2.2. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera *a)*, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera *b)*.

Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

2.3. Tenuto conto che nel decreto ministeriale annuale il singolo prezzo del materiale da costruzione è rilevato come prezzo medio annuale, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Per analoga motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al relativo decreto ministeriale annuale.

2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

2.5. La stazione appaltante su istanza dell'appaltatore, successiva all'emanazione del decreto ministeriale annuale, di richiesta di compensazione, ai sensi dell'art. 26, comma 4-*bis* della legge n. 109/1994, che indichi i materiali da costruzione per i quali si ritiene siano dovute eventuali compensazioni, verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcon-

traenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta, almeno pari alle variazioni percentuali riportate nel predetto decreto.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il 10 per cento. Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale per la parte eccedente il 10 per cento.

2.6. La stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.

Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Nei successivi quarantacinque giorni a decorrere dalla presentazione dei predetti conteggi, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvedono a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'art. 26, comma 4-*bis*, della legge n. 109/1994, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma 4-*sexties*, secondo periodo, della legge n. 109/1994, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

2.7. La procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto ministeriale annuale. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

2.8. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 29, comma 1, secondo periodo del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 30, commi 1 e 2 del decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

2.9. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

3. ESEMPIO APPLICATIVO.

3.1. Si ritiene utile descrivere un esempio applicativo al fine di indicare il metodo di calcolo delle compensazioni con riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali riportate nel decreto ministeriale citato in premessa.

3.2. Dato un lavoro di edilizia civile con offerta presentata nell'anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono state contabilizzate a misura nel corso dell'anno 2004 delle strutture realizzate in conglomerato armato.

In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del registro di contabilità risulta che nel corso dell'anno solare 2004 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce 1 - *Ferro - acciaio tondo per c.a.*

Si considera la relativa variazione in percentuale annuale pari a 41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2003 pari a 0,283 € al kg riportato nel decreto.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

31,30 (%) x 0,283 (€/kg) = 0,0886 (€).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Risulta la seguente compensazione C espressa in €:

C (€)= 0,0886 (€/kg) x Q (kg).

La presente circolare è inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2005

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

05A08061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati, ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 194).

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato la seguente deliberazione nella seduta del 25 luglio 2005:

Del. n. 4/2005/AE/REV.

La presente pagina sostituisce la pagina 66 dell'Albo degli enti aurorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004 S.O. n. 194.

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
60	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESI ESTERI AUTORIZZATI
	N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA - ONLUS siglabile N.A.A.A. – ONLUS -				
	Via San Maurizio, 6 10073 Ciriè (TO) Telefoni: 011/9222178 Fax: 011/9222179 e-mail: naaasede@naaa.it Sito: http://www.naaa.it Legale Rappresentante: Maria Teresa MACCANTI	Atto notarile Torino 27-06-1997 Notaio Natale De Lorenzo Rep. n. 45448 Rac. n. 13485 Atto notarile Ciriè (TO) 25-05-2005 Notaio Fiorenzo Richiardi	Del. 9/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 51/2000/AE/RIESAME/CC del 31-05-2001 Del. 67/2002 del 17-07-2002 Del. 2/2003 del 08-01-2003 Del. 103/2003 del 16-10-2003 Del. 42/2004/AE/EST del 26-07-2004 Del. 04/2005/AE/REV del 25-07-2005	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Nord** Via San Maurizio, 6 10073 Ciriè (TO) Telefoni: 011/9222178 Fax: 011/9222179 **Centro** Via del Grillotto, 14/9 61029 Urbino (PU) Telefoni: 0722/322617 Fax: 0722/322617 e-mail: marche@naaa.it **Sud** Via Lecce, 116 74027 S. Giorgio Ionico (TA) Telefoni: 099/5918720 Fax: 099/5330351 e-mail: puglia@naaa.it	**AFRICA** MOZAMBICO **AMERICA** BRASILE (*) Alagoas, Bahia, Cearà, Maranhao, Paraiba, Pernambuco, Piauì, Rio Grande do Norte, Sergipe COLOMBIA (*) A HAITI HONDURAS O PERU' (*) A REPPUBBLICA DI S.DOMINGO (*) **ASIA** CAMBOGIA NEPAL (*) A PAKISTAN O REPUBBLICA POPOLARE CINESE VIETNAM O **EUROPA** BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A POLONIA (*) A ROMANIA (***) (*) UCRAINA O

05A08065

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla soc. «Logista Italia S.p.a.», in Roma, ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2005/38805 DAC/CDF del 29 luglio 2005 la soc. Logista Italia S.p.a. (Presidente dott. Luis Egido Galves, nato a Madrid - Spagna, il 19 giugno 1952 / amm.re delegato ing. Maurizio Zaccheo, nato a Sezze (Latina), il 28 ottobre 1951) con sede in Roma, via in Arcione n. 98, è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati in via Trasvolatori Atlantici - c.a.p. 44040 Chiesuol Fosso nel comune di Ferrara — Cod. Accisa IT00FET00008G.

05A08052

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 agosto 2005

Dollaro USA	1,2367
Yen giapponese	138,64
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,465
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69290
Fiorino ungherese	243,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0358
Corona svedese	9,3590
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	38,510
Franco svizzero	1,5560
Corona islandese	79,69
Corona norvegese	7,8905
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3625
Nuovo Leu romeno	3,4264
Rublo russo	35,1310
Nuova lira turca	1,6362
Dollaro australiano	1,6246
Dollaro canadese	1,5015
Yuan cinese	10,0259
Dollaro di Hong Kong	9,6118
Rupia indonesiana	12113,48
Won sudcoreano	1253,64
Ringgit malese	4,6357
Dollaro neozelandese	1,7899
Peso filippino	69,101
Dollaro di Singapore	2,0483
Baht tailandese	50,969
Rand sudafricano	7,9854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08275

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo IMQ S.p.a., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 26 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 febbraio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

IMQ S.p.a., con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E)

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H)

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato Xl: conformità al tipo con controllo per campioni Modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A08053

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pentavac».

Estratto provvedimento UPC/II/2021 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126019/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126021/M;

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126033/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126045/M.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W029, w26.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica ed aggiunta officina.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina farmaceutica Gruppo Lepetit Spa, Loc Valcanello - 03012 Anagni (Frosinone) relativamente all'infialamento, liofilizzazione e capping dell'antigene dell'Haemophilus influenzae di tipo b contenuto nel vaccino. Modifica alternativa del processo di produzione

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pariet».

Estratto provvedimento UPC/II/2023 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216010/M;
1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216022/M;
2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216034/M;
4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216046/M;
1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216059/M;
2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216061/M;
5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216073/M;
8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216085/M;
1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216097/M;
1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216109/M;
2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216111/M;
4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216123/M;
1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216135/M;
2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216147/M;
5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216150/M;
8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216162/M;
1 blister al/al 7 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216174/M;
1 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216186/M;
2 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216198/M;
4 blister al/al 14 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216200/M;
1 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216212/M;
2 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216224/M;
5 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216236/M;
8 blister al/al 15 cpr gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216248/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo analitico usato per le sostanze correlate nel prodotto finito da metodo isocratico a metodo di gradiente HPLC con conseguente modifica delle specifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Saizen».

Estratto provvedimento UPC/II/2024 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 026863011/M;

1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente - A.I.C. n. 026863023/M;

3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863035/M;

8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863050/M;

8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 026863062/M;

1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 026863098/M;

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione - A.I.C. n. 026863100/M;

5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione - A.I.C. n. 026863112/M.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002,003,004,006/II/053.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xyzal».

Estratto provvedimento UPC/II/2026/2005 del 22 luglio 2005

Specialità medicinale: XYZAL.

Confezioni:

4 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666015/M;

7 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666027/M;

10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666039/M;

2×10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666041/M;

10×10 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666054/M;

14 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666066/M;

15 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666078/M;

20 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666080/M;

21 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666092/M;

28 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666104/M;

30 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666116/M;

40 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666128/M;

50 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666130/M;

60 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666142/M;

70 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666155/M;

90 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666167/M;

100 compresse rivestite con film in blister al/al da 5 mg - A.I.C. n. 035666179/M.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0299/001/II/013.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata trattamento sintomatico della rinite allergica (inclusa la rinite allergica persistente) e dell'orticaria cronica idiopatica. Vengono apportate anche ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Influvac S».

Estratto provvedimento UPC/II/2030 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

1 fiala siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 028851133/M;

10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. 028851145/M.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ottimizzazione del processo di produzione e dei metodi analitici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2032 del 26 luglio 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438011/M;

10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438023/M;

1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438035/M.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione della banca cellulare secondaria e della banca cellulare terziaria attualmente utilizzate nella produzione della Neisseria meningitidis di Gruppo C (NmC).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08075

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Influsplit».

Estratto provvedimento UPC/II/2035 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 034013019/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013021/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013033/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013045/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013058/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013060/M.

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nella produzione dei bulk monovalenti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2037 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 034013019/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013021/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013033/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013045/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 034013058/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 034013060/M.

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi dei test di controllo qualità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08072-05A08071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluarix».

Estratto provvedimento UPC/II/2036 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 029245178/M;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245180/M;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245192/M;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245204/M;

20 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245216/M;

20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml - A.I.C. n. 029245228/M.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nella produzione dei bulk monovalenti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08073

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione alla società «Due AC S.n.c.» dei fratelli Onorato, all'utilizzo e alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Acqua del Limbara», in Tempio Pausania.

Il direttore del servizio della prevenzione, dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 1024 del 25 luglio 2005 ha autorizzato la società «Due AC S.n.c.» dei fratelli Onorato all'utilizzo e alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua del Limbara», in località «Battitoia», comune di Tempio Pausania (Sassari), riconosciuta dal Ministero della salute con decreto dirigenziale n. 3495 del 28 luglio 2003.

05A08054

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4071 del 22 luglio 2005 alla società Piazza Navona S.r.l. avente sede legale sede in Roma, via Chiavari, n. 38; sede secondaria e stabilimento di produzione in via Guastini, n. 9 - 51030 San Felice (Pistoia); codice fiscale e partita I.V.A. 06014941006, sono state trasferite le autorizzazioni all'utilizzo, al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «San Felice», di cui ai decreti dirigenziali n. 1394 del 17 marzo 2000 e n. 4409 del 4 agosto 2002.

Con decreto dirigenziale n. 4072 del 22 luglio 2005 alla società Terme di Chianciano S.p.a., avente sede legale in Chianciano Terme (Siena), via delle Rose n. 12; stabilimenti posti in Chianciano Terme denominati: Parco Fucoli, Acqua Santa, Santissima e Sillene; codice fiscale e partita I.V.A. n. 01152750525, è stata rilasciata l'autorizzazione alla mescita, al confezionamento e vendita, dell'acqua minerale artificiale «attiva», in contenitori in vetro della capacità di cl 100 e 50 con chiusura a capsula a vite.

05A08056-05A08079

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501186/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 1 1 *

€ 1,00